CONFINDUSTRIA PIACENZA

CONFINDUSTRIA Emilia-Romagna

ORIGINE PREFERENZIALE E NON PREFERENZIALE DELLE MERCI

Risvolti doganali



STUDIO TOSCANO SRL

CONFINDUSTRIA PIACENZA

CONFINDUSTRIA Emilia-Romagna

ORIGINE PREFERENZIALE E NON PREFERENZIALE DELLE MERCI

Risvolti doganali

Luglio 2007

STUDIO TOSCANO SRL

Il presente lavoro è stato realizzato da:
Andrea Toscano e Simone Del Nevo dello Studio Toscano

in collaborazione con:
Gruppo dei Funzionari addetti all'internazionalizzazione delle Associazioni e Unioni Industriali dell'Emilia-Romagna

Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.
I testi e l'elaborazione di testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze.

PREFAZIONE

Il tema dell'origine preferenziale e non preferenziale dei prodotti è oggetto di crescenti richieste di informazione e di approfondimento da parte degli imprenditori impegnati negli scambi commerciali internazionali.

La crescente integrazione dei mercati internazionali va di pari passo con la crescente "integrazione dei prodotti", che oggi sono spesso il risultato della lavorazione e dell'assemblaggio di parti e componenti provenienti da Paesi diversi.

In questo contesto il tema dell'origine dei prodotti assume un significato particolare, non soltanto per la rilevanza che esso ha in ambito doganale, ma anche in altri campi quali ad esempio il "made in" e quindi la tutela dei consumatori.

Le imprese sono chiamate ad approfondire questo tema perché le regole sono numerose e il rischio concreto è di avere complicazioni "non prevedibili" nelle operazioni di import/export.
Le regole dell'origine sono altresì di non facile interpretazione, anche a causa della loro diversa provenienza normativa (internazionale, comunitaria e/o nazionale).

Questo studio nasce da una iniziativa del Gruppo dei funzionari addetti all'internazionalizzazione del Sistema Associativo regionale, quotidianamente impegnati a fornire informazioni alle imprese associate in tema di commercio estero attraverso l'attività di "Question and Answer", l'organizzazione di incontri di formazione, e nell'ambito di progetti di internazionalizzazione.
Si tratta di un'attività che cresce in modo proporzionale all'aumento sia del numero dei mercati affrontati dai nostri esportatori sia del numero delle imprese esportatrici, che vede oggi una maggiore presenza delle PMI, alcune delle quali si affacciano per la prima volta sui mercati internazionali.

L'ampliarsi della base imprenditoriale delle esportazioni italiane è un dato sicuramente positivo per il futuro della nostra economia. Proprio alle piccole e medie imprese il Sistema Associativo dell'Emilia-Romagna rivolgerà sempre maggiore attenzione, affinché sappiano raccogliere le sfide e le opportunità della globalizzazione.

Sergio Sassi
Presidente Commissione Internazionalizzazione
Confindustria Emilia-Romagna

SOMMARIO

		pag.
PREFAZIONE		3
PREMESSA		9
INTRODUZIONE		13
PARTE PRIMA: L'ORIGINE NON PREFERENZIALE		17
1.1	CONCETTO DI ORIGINE NON PREFERENZIALE	17
1.1.1	Prodotti interamente ottenuti	18
1.1.2	Attività insufficienti a conferire l'origine	18
1.1.3	Irrilevanza dell'idea, del progetto, dello stile, del disegno	19
1.1.4	Parti di ricambio	19
1.1.5	Pezzi di ricambio non a seguito di un macchinario	19
1.2	CERTIFICATO DI ORIGINE DELLA CCIAA	20
1.3	REGOLE DEL SETTORE TESSILE	20
1.3.1	Lavorazioni sempre insufficienti nel settore tessile	22
1.4	ORIGINE NON VUOLE DIRE PROVENIENZA	22
1.5	IL CASO DEL "MADE IN"	23
1.6	SUGGERIMENTI NELLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE	24
1.7	DICHIARAZIONE DI ORIGINE NON PREFERENZIALE: OBBLIGO O FACOLTA'?	24
1.7.1	L' Accordo di Madrid	24
1.7.2	La normativa Comunitaria	25
1.7.3	Le normative estere	25
1.8	LA NORMATIVA NAZIONALE	25
1.8.1	La Finanziaria del 2004	25
1.8.1.1	Le sanzioni previste dalla Finanziaria	26
1.8.2	Le disposizioni italiane sulla marcatura delle merci	26
1.8.2.1	La legge 126 del 10.04.91 (norme sull'informazione del consumatore)	27
1.8.3	La Circolare 09.08.05 (Prot. 2704)	27
1.8.4	La Finanziaria 2007 e la Direttiva Comunitaria 2005/29: cosa indicare sul prodotto per non incorrere in contestazioni	28
1.8.5	Il Codice del Consumo: indicazione del Paese di origine se extracomunitario	29

PARTE SECONDA L'ORIGINE PREFERENZIALE 33

2.1 CONCETTO DI ORIGINE PREFERENZIALE 33

2.2 GLI ACCORDI CON I PAESI ESTERI 33

2.3 LE LAVORAZIONI NON SUFFICIENTI E SUFFICIENTI 34

2.3.1 La lavorazione non sufficiente 34

2.3.2 Le lavorazioni sufficienti a conferire l'origine preferenziale 34

2.4 REGOLA DEL TRASPORTO DIRETTO 38

2.5 APPROFONDIMENTI PER ALCUNE TIPOLOGIE DI MERCE 39

2.5.1 Parti di ricambio accessori ed utensili 39

2.5.2 Assortimenti 39

2.5.3 Elementi neutri 39

2.5.4 Documenti giustificativi per le merci usate 39

2.6 NON COINCIDENZA TRA ORIGINE PREFERENZIALE E NON PREFERENZIALE 39

2.7 LA CERTIFICAZIONE DI ORIGINE PREFERENZIALE 40

2.7.1 I certificati EUR 1 FormA e ATR 40

2.7.2 Dichiarazione di origine preferenziale in fattura 41

2.7.3 Status di "esportatore autorizzato" 41

2.7.3.1 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione 42

2.7.4 La certificazione d'origine preferenziale rilasciata dal fornitore 43

2.7.5 Dichiarazione di lungo termine del fornitore 43

2.7.6 Certificazione di origine da parte della Dogana: l' IVO 44

2.8 LA CONSERVAZIONE DELLE PROVE DI ORIGINE E LE SANZIONI 46

2.8.1 I controlli da parte dell'Agenzia delle Dogane 46

2.8.2 Le sanzioni 46

2.9 CUMULI DELL'ORIGINE 46

2.9.1 Cumulo bilaterale 47

2.9.2 Cumulo totale (detto anche completo o pieno o integrale) 47

2.9.3 Cumulo diagonale 48

2.9.4 Lavorazioni che non eccedono le soglie minime 49

2.9.5 Differenza tra il cumulo diagonale e quello totale 50

2.10 CUMULI TRA GRUPPI DI PAESI E/O REGIONI 51

2.10.1 Paesi in via di sviluppo e cumulo regionale 51

2.10.2 Il Cumulo Paneuromediterraneo 52

2.10.3 Certificazione e Prove dell'origine per il cumulo PanEuroMediterraneo 52

2.11 REGOLA DEL DIVIETO DI RESTITUZIONE DEI DAZI DOGANALI O DI ESENZIONE DA TALI DAZI (c.d. NO DRAWBACK) 54

2.12 LE UNIONI DOGANALI 55

2.13 IMPORTAZIONI DA PAESI IN VIA DI SVILUPPO 55

Allegati alla Monografia 57

ALLEGATI: ORIGINE NON PREFERENZIALE 59

All. 1 - Codice Doganale Comunitario (Reg. Cee 2913/93) – Art. da 22 a 26 60

All. 2 - Disposizioni di attuazione del Codice Doganale Comunitario (Reg. Cee 2454/93) – Art. da 35 a 65 62

All. 3 - Convenzione di Madrid 70

All. 4 - Circolare Ministero delle Finanze 22.07.89 n.226 73

All. 5 - Codice Doganale Comunitario allegato 9: note introduttive agli elenchi delle trasformazioni o lavorazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari 74

All. 6 - Codice Doganale Comunitario allegato 10: Settore Tessile - elenco delle trasformazioni o lavorazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari 76

All. 7 - Codice Doganale Comunitario allegato 11: Settori diversi dal tessile – elenco delle trasformazioni o lavorazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari 81

All. 8 - Fac-simile certificato di origine 85

ALLEGATI: ORIGINE PREFERENZIALE 87

All. 9 - Codice Doganale Comunitario (Reg. Cee 2913/92) - Art. 27 88

All. 10 - Disposizione di attuazione del Codice Doganale Comunitario – Da art. 66 ad art.92 89

All. 11 - Accordo CE-Svizzera – Elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari – Limitatamente ad alcune voci doganali 102

ALLEGATI: MODELLI 121

All. 12 - Dichiarazione su fattura 122

All. 13 - Dichiarazione su fattura Eur-Med . 124

All. 14 - Regolamento 1617/2006 – disposizioni generali 126

All. 15 - Regolamento 1617/2006
Allegato 1: dichiarazione di origine preferenziale del fornitore 128

All. 16 - Regolamento 1617/2006
Allegato 2: dichiarazione di origine preferenzialedel fornitore di lungo termine 129

All. 17 - Fac-simile certificato Eur1 130

All. 18 - Fac-simile certificato Eur-Med 131

All. 19 - Fac-simile certificato FormA 135

PREMESSA

Uno dei temi di maggiore attualità per le aziende che operano abitualmente con l'estero è rappresentato dall'origine della merce.

Il concetto di "origine" assume oggi rilevanza non soltanto in campo strettamente doganale ma anche in altri campi quali, a titolo di esempio, la tutela dei consumatori (i quali oggi più che mai esprimono l'esigenza di capire il luogo di effettiva produzione di una merce), la tutela e l'uso esclusivo di un marchio di fabbrica, la registrazione dei marchi in sede nazionale e/o internazionale.

La nostra trattazione si concentra però principalmente sui "risvolti" doganali del concetto di origine.

Si tratta di una materia complessa la cui conoscenza, se non adeguata, rischia di compromettere il buon esito degli scambi e dei rapporti commerciali internazionali delle imprese.

Alle imprese, soprattutto piccole e medie, si deve dunque una azione di maggiore chiarezza e comprensione delle procedure, delle normative e delle regole riguardanti gli scambi doganali, e il suggerimento di possibili soluzioni.

Questa monografia nasce dalla collaborazione con il Gruppo dei Funzionari addetti all'internazionalizzazione delle Associazioni e Unioni Industriali dell'Emilia-Romagna, con il quale quotidianamente il nostro Studio svolge una intensa attività sinergica di informazione e sensibilizzazione sui temi di commercio estero alle imprese.
A questo Gruppo va il nostro ringraziamento per il supporto nella realizzazione di questa monografia.

Andrea Toscano

Simone Del Nevo

a Sara

INTRODUZIONE

La trattazione non può che partire dalla inevitabile distinzione tra i due concetti di origine, attualmente disciplinati a livello comunitario: l'origine preferenziale e l'origine non preferenziale.

I due concetti di origine sembrano essere molto simili, ma rispondono a regole talvolta molto differenti ed hanno implicazioni e conseguenze sicuramente ben distinte.

L'ORIGINE NON PREFERENZIALE riguarda un "insieme di regole" che ciascun Paese esportatore stabilisce in via generale e uniforme nei confronti di tutti i Paesi partners.
A questo insieme di regole si collega l'applicazione di tutte le misure all'importazione di prodotti quali divieti, contingenti, massimali, dazi antidumping e compensativi, etichettatura di origine, e misure per la rilevazione dei dati statistici del commercio internazionale.

Le regole emanate in via autonoma, ad esempio, dall'Unione Europea sono utilizzate per attribuire l'"'origine comunitaria" ai prodotti esportati verso i Paesi non legati all'U.E. da accordi tariffari.

L'ORIGINE PREFERENZIALE riguarda un "insieme di regole" che consente ai prodotti importati da alcuni Paesi, e che soddisfano precisi requisiti, la concessione di benefici daziari all'importazione.
Tali benefici riguardano la concessione di un "trattamento preferenziale", ovvero la riduzione di dazi o la loro esenzione, l'abolizione di divieti quantitativi o di contingentamenti.

Alla base vi è generalmente un accordo tra due Paesi attraverso il quale - per lo scambio di determinati prodotti riconosciuti come originari di uno dei Paesi contraenti - viene riservato appunto un "trattamento preferenziale".
Ciò significa ad esempio che la concessione di benefici daziari da parte dell'U.E. a determinati Paesi è reciprocamente riconosciuta, all'atto dell'importazione a destino, a merci esportate dalla UE nei Paesi extracomunitari firmatari degli accordi di origine preferenziale.

Gli operatori che intendono effettuare operazioni di importazione e/o esportazione devono essere correttamente informati, attraverso un chiaro quadro di riferimento, in merito a:

- regole e controlli che le dogane devono espletare,
- formalità import/export che occorre rispettare,
- possibili conseguenze (anche a carattere penale) per le imprese che spediscono e/o ricevono merci accompagnate da false dichiarazioni di origine.

PARTE PRIMA

L'ORIGINE NON PREFERENZIALE

PARTE PRIMA

L'ORIGINE NON PREFERENZIALE

1.1 CONCETTO DI ORIGINE NON PREFERENZIALE

Per "origine non preferenziale" si intende, secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari n. 2913/92 e 2454/92[1], il luogo di produzione del bene o il luogo dove lo stesso ha subito l'ultima sostanziale trasformazione (articolo 24[2] del Codice Doganale Comunitario - Reg.CE 2913/92).

Al fine di acquisire l'"origine non preferenziale" italiana un prodotto deve subire una "trasformazione sostanziale" sul territorio italiano

Deroghe a tale regola generale sono contenute negli allegati 10 e 11 del Regolamento 2454/93[3] dove soltanto per alcune voci doganali vengono evidenziate regole più specifiche.

In linea di massima si può dunque affermare che ai fini dell'origine non preferenziale è sufficiente (deroghe a parte) che una merce subisca una trasformazione sostanziale sul territorio indipendentemente dalle eventuali percentuali di merce nazionale o estera impiegata nella produzione. L'eventuale apposizione in fattura della dicitura ad es. di "merce di origine italiana" è sufficiente per attestare che trattasi di merce che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 24 senza peraltro fornire alcuna informazione in merito all'"origine preferenziale" (le cui regole di applicazione sono, come vedremo nella seconda parte, molto differenti).

ESEMPIO

Importazione di legno di cui alla voce doganale 4407 da fornitore extracomunitario (qualunque Paese del mondo).

In Italia l'azienda importatrice utilizza tale materia prima per produrre scrivanie di legno di cui alla voce doganale 9403.

In questa ipotesi pur essendo la materia prima di origine extracomunitaria si può certamente affermare che la scrivania deve intendersi di "origine italiana"[4] in quanto la lavorazione apportata sul legno di importazione è stata sostanziale ed ha comportato il "salto tariffario" dalla voce doganale 4407 alla voce doganale 9403.

---

1 Il tema dell'origine non preferenziale appare estremamente complesso, anche perché le fonti giurisprudenziali sono numerose. In estrema sintesi gli operatori dovrebbero consultare, per un buon quadro di riferimento, le seguenti normative :
- Reg. CE 2913/92 (Codice Doganale Comunitario); (v. all. 1)
- Reg. CE 2454/93 (Disposizione di attuazione del Codice Doganale Comunitario) con i relativi allegati 9, 10 e 11; (v. all. 2)
- Accordo di Madrid; (v. all. 3)
- Circolari dell'Agenzia delle Dogane; (es. Circolare del 22/07/1989, n.226; v.all.4)
- Normative estere valide localmente in ciascun Paese

2 "Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi è originaria del Paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione" - vedi allegato n.1 pagina 2

3 Si vedano gli allegati 6 e 7 di questa monografia

4 Il concetto di origine non preferenziale deve sempre essere ricondotto ad uno specifico Paese, singolarmente inteso

Da un punto di vista doganale si individua solitamente nel cambio di voce doganale (le prime 4 cifre) un'attività sufficiente al cambio dell'origine della merce.

1.1.1 Prodotti interamente ottenuti

In deroga al principio dell'articolo 24 si intendono sempre originari di un Paese i prodotti "interamente ottenuti" in tale Paese.

S'intendono per "interamente ottenuti":

a) i prodotti minerali estratti in tale Paese;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;
e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale Paese e battenti bandiera del medesimo;
g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale Paese, sempre che tali navi-officina siano immatricolate o registrate in detto Paese e ne battano la bandiera;
h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempre che tale Paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempre che siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime;
j) le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.

La determinazione dell'origine può invece presentarsi più complessa per un prodotto realizzato in un Paese utilizzando materie prime o componenti importati.

1.1.2 Attivitá insufficienti a conferire l'origine

In linea di massima si può affermare che tutte le attività di mera conservazione di un prodotto o che si limitino a modificare nell'aspetto esteriore la merce (ad es. cambio di packaging, di imballaggio, di confezione) non possono mai essere considerate sufficienti a conferire l'origine alla merce in quanto non modificano nella sostanza la merce stessa (il bene tale era e tale rimane sia pur con aspetto esteriore forse differente)

ESEMPIO

Un'azienda italiana importa orologi da un fornitore cinese, pagando regolarmente dazio ed Iva.
Sul territorio italiano l'importatore procede con la creazione di scatole personalizzate per gli orologi.
Gli orologi non potranno ovviamente che essere considerati ancora di origine cinese in quanto l'attività prodotta dall'azienda italiana sul territorio nazionale non può considerarsi in alcun modo sufficiente al fine di conferire una origine "italiana" ai prodotti.

1.1.3 Irrilevanza dell'idea, del progetto, dello stile, del disegno

Come si può facilmente intuire, alla luce di quanto sopra esposto, non assume pertanto alcuna rilevanza la circostanza che l'idea del prodotto, il suo progetto, la realizzazione dello stile, la realizzazione di eventuali disegni avvenga ad es. in Italia per l'attribuzione dell'origine "italiana".

1.1.4 Parti di ricambio

Le norme in materia di origine non preferenziale evidenziano in maniera chiara che gli eventuali pezzi di ricambio forniti come dotazione di un bene (esempio di un macchinario) seguono le regole di origine del macchinario; in altre parole tali pezzi non godono di regole di origine autonome. Devono però sussistere le seguenti condizioni:

{ I pezzi di ricambio destinati ad una specifica macchina esportata precedentemente, sono considerati della stessa origine della macchina }

- il pezzo di ricambio è necessario al fine del corretto funzionamento del macchinario
- il suo impiego è "essenziale" allo stadio della produzione dell'oggetto, vale a dire che esso è "caratteristico" del prodotto e destinati alla sua normale manutenzione, anche in sostituzione di pezzi della stessa specie danneggiati o inutilizzabili.

ESEMPIO

Una azienda italiana importa parti di un macchinario dalla Cina (nomenclatura combinata 8473) con i quali realizza poi un macchinario finito (di cui alla voce doganale 8472 - macchine ed apparecchi per l'ufficio).

Trattandosi di un macchinario di origine italiana (in quanto prodotto sul territorio italiano), anche le parti importate dalla Cina devono considerarsi a tutti gli effetti di origine italiana, nel momento in cui:

- sono incorporate nel macchinario finito, (perdendo così l'origine cinese)
- vengono fornite " a corredo".

Nell'ipotesi in cui l'azienda italiana intenda esportare le parti importate dalla Cina, tali e quali (senza cioè aver effettuato alcuna lavorazione sostanziale sulle parti stesse) verso un cliente extracomunitario (esempio Marocco), che ha ricevuto la macchina alla quale tali parti verranno aggiunte, queste ultime mantengono l'origine italiana sia che esse vengano spedite contestualmente alla macchina, sia che l'inoltro avvenga con una spedizione successiva (a condizione che si faccia esplicito riferimento alla specifica macchina precedentemente esportata).

1.1.5 Parti di ricambio non a seguito di un macchinario

Se i pezzi o parti di ricambio non vengono venduti a seguito dell'esportazione di un bene principale, ciascun ricambio deve rispettare le specifiche regole di origine non preferenziale individuate per il ricambio stesso (eventualmente in base alla voce doganale specifica del ricambio).

Le aziende che gestiscono la ricambistica di prodotti molto complessi devono pertanto essere in grado di individuare l'esatta origine di ciascun pezzo di ricambio venduto come tale.

ESEMPIO

Riprendendo l'esempio precedente (macchinario realizzato in Italia con componenti importati dalla Cina), è evidente che all'atto dell'esportazione di parti di macchina in Marocco (o qualsiasi altro Paese extracomunitario), senza che le stesse siano state trasformate in modo sostanziale in Italia e senza che si faccia esplicito riferimento ad uno specifico macchinario originariamente venduto, non si potrà che dichiarare l'origine "cinese" delle parti stesse.

1.2 CERTIFICATO DI ORIGINE DELLA CCIAA

Il certificato di origine che viene rilasciato dalla competente Camera di Commercio è il documento che attesta, a livello internazionale, che la merce è stata effettivamente prodotta (o ha subito "l'ultima sostanziale trasformazione") in uno specifico Paese[5].
Naturalmente tale documento deve essere concepito come una sorta di "auto –dichiarazione" da parte dell'azienda, semplicemente avvalorata dalla CCIAA in quanto quest'ultima non ha alcun potere ispettivo e non può, se non in casi palesi, verificare direttamente l'eventuale non veridicità della dichiarazione aziendale.

Nel caso pertanto in cui venga dimostrato che le merci non potevano godere del rilascio di tale attestazione, le conseguenze, che possono essere anche di carattere penale, ricadono esclusivamente sul soggetto che ha reso la dichiarazione e richiesto l'emissione del certificato, incorrendo nella fattispecie della "falsa dichiarazione di origine".
La CCIAA italiana inoltre può emettere anche certificati di origine non italiana nel momento in cui viene individuato un diverso Paese di origine delle merci, come illustrato nel seguente esempio.

ESEMPIO

Una azienda italiana importa dal Giappone un macchinario pagando il dazio e la relativa Iva. Successivamente rivende tale macchinario, senza effettuare alcuna lavorazione sostanziale sullo stesso, in India.
Notoriamente l'India richiede l'emissione del certificato di origine della CCIAA.
In tale ipotesi l'esportatore italiano dovrà richiedere alla CCIAA italiana competente per territorio (in base all'ubicazione dell'esportatore italiano) di emettere un certificato di origine italiano riportante l'origine giapponese, presentando in Camera di Commercio la bolletta doganale di importazione dal Giappone o copia della fattura di acquisto.

1.3 REGOLE DEL SETTORE TESSILE

Il settore tessile, per sua natura, risulta essere particolarmente "sensibile" al concetto dell'origine non preferenziale.
La Commissione Europea ha dovuto definire per il settore tessile e abbigliamento, e per alcuni altri prodotti di particolare interesse, le lavorazioni (le cosiddette "regole di lista") che consentono di far acquisire, ad un determinato prodotto finito, per la cui produzione sono stati utilizzati materiali aventi origini diverse, l'origine del Paese dove è avvenuta la trasformazione in

5 Si veda l'allegato n. 8 relativo a un modello di Certificato di origine

questione (che viene in tal modo ad essere considerata sostanziale).
In particolare, da un punto di vista normativo, l'intero allegato 10 del Regolamento comunitario 2454/93[6], è dedicato al settore tessile e prevede numerose deroghe, praticamente per tutte le voci doganali, al principio generale dell'articolo 37 del Regolamento (che – ricordiamo - considera "trasformazioni complete" le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di classificare i prodotti ottenuti in una voce della nomenclatura combinata diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti non originari utilizzati).

Per i prodotti elencati nell'allegato 10 del Regolamento comunitario 2454/93 si possono considerare invece "complete" soltanto le trasformazioni particolari che figurano nella colonna 3 di detto allegato, in corrispondenza di ciascun prodotto ottenuto, che vi sia o meno un cambiamento di voce doganale.
Molte regole di origine non preferenziale del settore tessile impongono dunque di attribuire il "made in" ad un capo di abbigliamento in funzione di regole molto restrittive, quali ad esempio l'origine del tessuto oppure in funzione del Paese nel quale è stata realizzata la confezione completa.

ESEMPIO

Voci doganali del capitolo 61: indumenti ed accessori di abbigliamento a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

REGOLA DI ORIGINE NON PREFERENZIALE
Confezione completa
Per «confezione completa» si intendono tutte le operazioni che debbono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia.
Tuttavia, *il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non sia stata effettuata non implica che la confezione debba considerarsi incompleta*.

Esempi di operazioni di rifinitura:
- applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusura;
- confezione di asole;
- rifinitura delle estremità di pantaloni o maniche, oppure orli inferiori di camicie, gonne o abiti;
- apposizione di guarnizioni ed accessori quali tasche, etichette, distintivi...;
- stiratura ed altre preparazione per indumenti da vendere «confezionati».

Osservazioni riguardanti le lavorazioni di rifinitura - Casi particolari

In particolari procedimenti di fabbricazione, si può verificare il caso che le lavorazioni di rifinitura, specie se costituite da un insieme di operazioni combinate, assumano un'importanza tale da dover essere considerate come qualcosa di più della semplice rifinitura.

In questi casi, la mancata esecuzione di dette operazioni implica la perdita del carattere di completezza della confezione

Segue nella pagina successiva >>>

6 Si veda l'allegato n.6 di questa monografia

<<< Segue dalla pagina precedente

COMMENTO ALLA REGOLA

Esempio:
Un indumento a maglia classificato nel capitolo 61, confezionato in Italia utilizzando parti di stoffe a maglia, importate da Paesi extracomunitari, potrà comunque essere dichiarato di origine italiana (NON preferenziale) se la lavorazione fatta in Italia è una confezione completa comprendente anche le operazioni di rifinitura

1.3.1 Lavorazioni sempre insufficienti nel settore tessile

L'art.38 del Regolamento Comunitario 2454/93 elenca le lavorazioni che per loro natura devono considerarsi sempre insufficienti a conferire l'origine:

1) Le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti
2) Le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi
3) I cambiamenti di imballaggio, le divisioni o riunione di partite (semplice insaccatura, collocamento in astucci, scatole o su tavolette)
4) L'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento
5) La semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto finito
6) Il cumulo di due o più delle operazioni sopra elencate

1.4 ORIGINE NON VUOLE DIRE PROVENIENZA

Le regole dell'art.24 servono pertanto ad individuare il Paese di produzione di una merce che – ricordiamo - è un concetto diverso da quello di "provenienza fisica" del prodotto in quanto quest'ultimo deve essere inteso come il luogo dal quale fisicamente vengono spedite le merci che può coincidere o meno con il Paese di effettiva produzione del bene (o nel quale è avvenuta l'ultima sostanziale trasformazione).

L'errore più grossolano, ed in realtà più frequentemente commesso da parte degli operatori, è nel dare per scontato che un tal fornitore, ad esempio italiano, venda necessariamente merce definibile di "origine italiana".
In realtà, come peraltro sopra evidenziato, se il fornitore italiano importa merce da Paesi extracomunitari o effettua un acquisto intracomunitario senza sottoporre i prodotti ad alcuna lavorazione sostanziale, tali beni non possono essere considerati di origine italiana.

Non potendo avere una visione completa dell'attività del proprio fornitore, si suggerisce di richiedere sempre ai propri fornitori una dichiarazione scritta attestante l'origine delle merci che vengono fornite.

ESEMPIO 1

Azienda italiana acquista e conseguentemente importa in Italia a titolo definitivo dal Giappone un macchinario prodotto in tale Paese.

Procede con una revisione dello stesso e successivamente lo rivende in India.

Il macchinario dovrà necessariamente essere dichiarato di origine non preferenziale giapponese all'atto dell'esportazione verso l'India in quanto in Italia non ha subito alcuna trasformazione sostanziale.

ESEMPIO 2

Riprendendo l'esempio precedente, la semplice importazione dal macchinario dal Giappone a cura di un operatore italiano (IT1) che rivende poi lo stesso ad altro soggetto italiano (IT2) non comporta l'acquisizione dell'origine italiana al macchinario.

Se il secondo operatore italiano (IT2) esporterà il tutto verso gli Usa dovrà necessariamente richiedere al proprio fornitore (IT1) di dichiarare per iscritto l'origine del prodotto (Giappone) in modo da poter dichiarare correttamente a sua volta tale origine durante l'esportazione verso gli Usa.

Un'eventuale dichiarazione di origine italiana da parte di IT2 sarebbe senza dubbio errata e potrebbe configurare il reato di "falsa dichiarazione di origine".

E' evidente che se IT1 mette per iscritto che trattasi di merce italiana (pur non essendo tale) la responsabilità sull'errata dichiarazione di origine all'export effettuata da IT2 ricade sul fornitore italiano IT1.

1.5 IL CASO DEL "MADE IN"

I prodotti che soddisfano le regole di "origine non preferenziale" possono essere marchiate con il "Made in …" del Paese nel quale è avvenuta la produzione o l'ultima sostanziale trasformazione (sempre tenendo ben presenti le eventuali eccezioni a tale regola generale che soprattutto nel settore tessile assumono molta rilevanza).

{ In Italia non esiste l'obbligo di etichettatura "made in" e quindi questa indicazione è facoltativa.
Gli esportatori italiani però devono in questi casi tenere conto della normativa del Paese estero di commercializzazione: in taluni Paesi tale etichettatura è ritenuta obbligatoria. }

Si evidenzia però che non esiste una convenzione internazionale o una normativa comunitaria che obblighino di apporre la marchiatura di origine "made in" sui prodotti: le eventuali indicazioni devono essere fornite dai produttori facendo riferimento soltanto a disposizioni nazionali, che esistono in alcuni Paesi e non in altri. In alcuni Paesi può essere richiesta l'indicazione obbligatoria dell'origine per mezzo della presentazione di un certificato di origine emesso dalla CCIAA. Taluni Paesi arabi ad es. richiedono una "legalizzazione" da parte dell'Ambasciata araba del certificato di origine emesso dalla CCIAA italiana.

In ogni caso – come è noto - è spesso interesse dell'azienda esportatrice apporre il "Made in" (anche nel caso in cui questo non sia obbligatorio) sui propri prodotti, quando si ritiene che questo possa contribuire a valorizzare i prodotti in termini di immagine, evocando - ad esempio - il Paese di provenienza/produzione, riconosciuto generalmente come Paese produttore/trasformatore "eccellente" di un certo tipo di prodotti (ad es. la moda in Italia).

1.6 SUGGERIMENTI NELLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE

In genere, anche se non obbligatorio, in calce alle fatture rivolte all'export (in quelle di "cessione intracomunitaria" non è un'informazione generalmente richiesta) vengono riportate diciture quali: "merce di origine italiana", "goods of italian origin", "Made in Italy", che hanno l'effetto di attribuire automaticamente a tutti i prodotti descritti in fattura l'origine italiana.

In fattura è possibile indicare diciture di questo tenore:

- Merce di origine italiana
- Goods of Italian Origin
- Made in Italy

Questa informazione non può naturalmente essere contestata nell'ipotesi in cui le merci contemplate in fattura risultino effettivamente essere di origine italiana ma può provocare delle contestazioni nell'ipotesi, spesso realistica, in cui parte delle merci siano effettivamente italiane e parte no.

In quest'ultimo caso si dovranno necessariamente dettagliare i prodotti di origine italiana (che soddisfano le ormai note regole dell'art.24 e dei relativi allegati) distinguendoli dalle merci che non possono essere definite come tali e che hanno una loro specifica e diversa origine.

La soluzione può essere individuata in un riepilogo finale nel quale dettagliare ciò che è italiano da ciò che non lo è oppure indicare, riga per riga, l'esatta indicazione di origine. L'indicazione in fattura delle diciture sopra citate. attestanti l'origine italiana, non richiede l'apposizione della firma da parte dell'esportatore.

1.7 DICHIARAZIONE DI ORIGINE NON PREFERENZIALE: OBBLIGO O FACOLTA'?

In genere, anche se non obbligatorio, in calce alle fatture rivolte all'export (in quelle di "cessione intracomunitaria" non è un'informazione generalmente richiesta) vengono riportate diciture quali: "merce di origine italiana", "goods of italian origin", "Made in Italy", che hanno l'effetto di attribuire automaticamente a tutti i prodotti descritti in fattura l'origine italiana.

1.7.1 L'Accordo di Madrid

A livello internazionale la norma che regolamenta l'origine della merce è rappresentata dall'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 e successive modifiche che si limita ad affermare che è vietato indicare sulle merci, o sulle confezioni, un origine dei prodotti che può trarre in inganno il consumatore sull'effettivo luogo di produzione dei beni.

"E' vietato indicare sulle merci o sulle confezioni origini dei prodotti che possano trarre in inganno il consumatore sull'effettivo luogo di produzione dei beni"

Letta "a contrario" la norma non prevede alcun obbligo di indicare l'effettiva origine delle merci.

Gli operatori pertanto, nel pieno rispetto della convenzione di Madrid potranno indicare l'effettivo "Made in …", oppure non apporre alcuna indicazione all'atto dell'importazione.

1.7.2 La normativa Comunitaria

A tutt'oggi, la normativa comunitaria non prevede al momento anch'essa alcun obbligo di indicazione dell'effettivo luogo di produzione delle merci. anche se l'orientamento sembra essere quello di imporre presto l'obbligo di indicazione dell'effettiva origine delle merci.
La questione a livello comunitario è piuttosto dibattuta in quanto gli interessi degli operatori sono spesso contrastanti e talvolta riconducibili anche a questioni di "tradizione" profondamente differente da Paese a Paese.

Le Nazioni del nord dell'Unione Europea infatti si caratterizzano per una vocazione "commerciale" più che "produttiva", al contrario dei Paesi del sud (tra cui l'Italia).
Inoltre è nel nord d'Europa che esiste la più grossa concentrazione di "multinazionali" che si caratterizzano per l'assemblaggio di parti di prodotti fabbricati un po' ovunque nel mondo.

Per queste ragioni sono naturalmente i Paesi del sud d'Europa che hanno il maggior interesse ad ottenere l'obbligatorietà nelle indicazioni di origine.

1.7.3 Le normative estere

Gli eventuali obblighi di indicazione dell'origine sulla merce, sulla confezione, o sui documenti che accompagnano le merci, sono molto variegate e diverse tra loro nel panorama mondiale.

Alcuni mercati, in primis Stati Uniti, Canada, Giappone, impongono sempre e comunque l'esatta indicazione di origine su tutte le merci importate .

ESEMPIO

I Paesi Arabi richiedono non soltanto il certificato di origine ma la "legalizzazione" dello stesso da parte dell'Ambasciata Araba (con costi e perdite di tempo).

Risulta pertanto indispensabile, ogni qual volta si proceda ad un'esportazione, accertarsi delle norme in vigore nel Paese di destinazione delle merci.

1.8 LA NORMATIVA NAZIONALE

Come abbiamo detto, in Italia non esiste l'obbligo di etichettatura "made in" e quindi questa indicazione è facoltativa.
Gli esportatori italiani però devono in questi casi tenere conto della normativa del Paese estero di commercializzazione poiché, come abbiamo visto, in taluni Paesi tale etichettatura è richiesta obbligatoriamente.

1.8.1 La Finanziaria del 2004

In base a quanto previsto dalla legge 350 del 24.12.2003 (Legge Finanziaria 2004 - art.4, punto 49), così come modificata successivamente dal decreto n.35 del 14 marzo del 2005, l'importazione o l'esportazione di prodotti recante false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine può produrre conseguenze sia di carattere amministrativo sia conseguenze di carattere penale punito ai sensi dell'articolo 517 del Codice Penale.

Con successiva circolare n.20/D del 13.05.05 il legislatore ha precisato che si configurano le seguenti l'ipotesi di reato:

FALSA INDICAZIONE DI ORIGINE: consiste nella stampigliatura "Made in Italy" su prodotti e merci che non abbiano una effettiva origine italiana (dove per origine occorre fare riferimento alle disposizioni doganali in materia di origine non preferenziale).

FALLACE INDICAZIONE: consiste nell'apposizione, su prodotti privi delle indicazioni di origine, di segni figure o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Ricorre inoltre la fallace indicazione di origine nell'ipotesi in cui vengano apposti sui prodotti, segni figure o quant'altro possano indurre il consumatore a ritenere che la merce sia di origine italiana anche se gli stessi riportano la corretta indicazione di origine o provenienza estera.

Con queste parole il legislatore ha inteso punire ogni indicazione che possa in qualsiasi misura trarre in inganno il consumatore sull'individuazione dell'effettivo luogo di produzione delle merci. In particolare la dizione "quant'altro" è stata inserita volutamente con lo scopo di fare rientrare in tale ipotesi tutte le fattispecie possibili.

La "fallace indicazione di origine" si considera commessa sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in Dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. I controllori possono procedere con le contestazioni non solo all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di import (o export) ma potranno effettuare le contestazioni anche in momenti successivi sino all'atto delle vendita dei beni al dettaglio.

1.8.1.1 Le sanzioni previste dalla Finanziaria 2004

Il mancato rispetto di quanto indicato nella Finanziaria 2004 può produrre conseguenze sia di carattere amministrativo sia conseguenze di carattere penale. Le prime sono da ricondursi al "fermo" della merce ed al suo eventuale sequestro mentre le seconde si concretizzano nella segnalazione di colui che rappresenta l'azienda alla Procura della Repubblica.

La "fallace indicazione dell'origine" può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione (a cura e a spese del contravventore) dei segni e delle figure che inducano a ritenere erroneamente che il prodotto sia di origine italiana. Può inoltre essere sanata l'indicazione di origine attraverso l'esatta indicazione del "Made In…", o l'asportazione della stampigliatura "Made in Italy".

{ L'importazione e/o l'esportazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di origine costituisce reato }

Ma l'importazione e/o l'esportazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di origine o di provenienza può anche costituire – come abbiamo detto - reato ed essere punito ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.

Naturalmente la contestazione elevata dai controllori si concretizza nella segnalazione del caso alla Procura della Repubblica; sarà il Magistrato a stabilire successivamente se la fallace indicazione di origine deve essere sanzionata o meno con l'eventuale reclusione, o semplicemente con una multa o con l'assoluzione dell'imputato.

1.8.2 Le disposizioni italiane sulla marcatura delle merci

Una vecchia circolare italiana (n.358/VI del 22.07.89 ripresa poi dalla circolare 275/D del 23.10.95) ha storicamente consentito agli operatori italiani di effettuare la marcatura delle merci con l'indicazione del solo logo legalmente depositato.
In altre parole è sempre stato concesso agli operatori di riportare sulla merce la semplice indicazione del logo (a condizione che sia stato preventivamente registrato) senza apporre alcuna indicazione in merito all'effettiva origine della merce.

Lo spirito di tale norma deve essere ricercato soprattutto nell'esigenza di "informazione" verso il consumatore: a questi si segnalava che il prodotto rispondeva alle specifiche tecniche e qualitative proprie dell'azienda italiana, anche se poi la produzione è stata materialmente eseguita all'estero.

Apponendo pertanto il solo logo dell'azienda italiana, ci si rendeva garanti nei confronti del consumatore dello standard qualitativo delle merce importata senza però fornire indicazioni precise in merito alla effettiva origine non preferenziale del prodotto (ovvero effettivo Paese quale luogo di produzione del bene o luogo dove lo stesso ha subito l'ultima sostanziale trasformazione).

1.8.2.1 La legge 126 del 10.04.91 (norme sull'informazione del consumatore)

La questione sulle corrette indicazioni di origine da apporre sulle merci – da parte italiana – è stata poi ulteriormente complicata dall'emanazione della norma sull'informazione del consumatore in oggetto, che ha imposto a partire dal 1991, l'obbligo dell'inserimento, all'atto della commercializzazione delle merci (fase successiva a quella del semplice sdoganamento), della seguente informazione chiaramente visibile e leggibile:

Nome o Ragione Sociale o Marchio
e
sede di un Produttore o di un Importatore stabilito nella UE

L'inserimento del nome o ragione o marchio non ha creato particolari problemi agli operatori che erano già abituati ad inserire il proprio logo legalmente depositato così come previsto dalla circolare citata più sopra.

L'elemento innovativo della legge 126 è stato nell'obbligo di inserire la sede del produttore (soluzione questa non gradita alla stragrande maggioranza delle aziende che avrebbe così dovuto svelare alcuni "segreti") o di un importatore stabilito nell'Unione Europea.
Ovviamente la scelta di tutti gli operatori è ricaduta sull'indicazione della sede dell'importatore stabilito nella UE.

Tuttavia questa indicazione del logo unitamente alla sede dell'importatore ha generato continui dubbi sul rispetto o meno della Convenzione di Madrid; indicazioni come ad es: "Prada, via …., Firenze" potevano essere lette dai controllori come un tentativo di trarre in inganno il consumatore sull'effettivo luogo di produzione delle merci poiché la dicitura "Firenze" (sede di importazione, ma non di produzione) poteva generare nel consumatore finale l'idea di un prodotto realizzato a Firenze.

La questione è stata dibattuta per molti anni, fermo restando il principio fermo che la legge 126 entra "in gioco" solo all'atto della commercializzazione di un prodotto, che costituisce la fase successiva a quella dell'importazione della merce[7]

1.8.3 La Circolare 09.08.05 (Prot. 2704)

Nel 2005, con apposita circolare il Ministero è riuscito a dirimere le controverse o non facili indicazioni della Finanziaria del 2004 e della legge 126/91.

7 Le aziende italiane potevano pertanto non inserire questa informazione all'atto dell'importazione, ma avevano sicuramente l'obbligo di fare apparire questa informazione nel momento in cui i beni venivano commercializzati in Italia (naturalmente se le merci venivano vendute in altri Paesi, la legge 126 non trovava applicazione).
Naturalmente la maggior parte delle aziende aveva, ed ha attualmente, la necessità di predisporre un'unica etichetta che viene apposta sulle merci sin dal luogo della produzione in quanto è impensabile, per molte realtà aziendali, "due etichettature" (una nel luogo di produzione ed una in Italia) per le stesse merci: una prima volta con il solo logo depositato ed una seconda con l'indicazione della sede dell'importatore stabilito nella UE.

L'Agenzia delle Dogane, d'intesa con il Ministero delle Attività Produttive, ritiene che l'apposizione della chiara indicazione "importato da (Nome e sede dell'impresa"), nell'etichetta consenta il rispetto congiunto della legge 126/91 e della Finanziaria 2004 (ed ovviamente della Convenzione di Madrid), non inducendo in inganno il consumatore circa il luogo di produzione (che può anche non apparire) e luogo di importazione del prodotto.

{ L'apposizione della chiara indicazione nell'etichetta: Importato da: nome e sede dell'impresa consente il rispetto congiunto della legge 126/91 e della finanziaria 2004 }

Nell'ipotesi pertanto in cui un operatore italiano intenda importare in Italia merce di origine cinese dovrebbe, nel rispetto della circolare sopra citata, dare istruzioni al proprio fornitore di inserire nell'etichetta l'indicazione:
Merce importata dalla ditta ……(ragione sociale), via ……, città.
Operando in questi termini l'importatore potrà soddisfare congiuntamente tutte le norme di riferimento.

1.8.4 La Finanziaria 2007 e la Direttiva Comunitaria 2005/29: cosa indicare oggi sul prodotto per non incorrere in contestazioni.

Con la legge 296/06 (Finanziaria 2007), è stata modificata la disciplina della tutela dei prodotti di origine non preferenziale contenuta nella Finanziaria 2004 all'articolo 4 punto 49.

Fermo restando – come detto – che in Italia non esiste l'obbligo di etichettatura "Made in" (e che quindi questa indicazione rimane facoltativa[8]), sono state ampliate le ipotesi di punibilità, facendo rientrare nella fattispecie di reato le pratiche commerciali ingannevoli relative all'uso del marchio così come disciplinate dalla Direttiva Comunitaria 2005/29 in materia di pratiche commerciali sleali (recepita nel nostro ordinamento con Legge comunitaria 2005)

La Direttiva Comunitaria infatti individua le ipotesi di attività commerciali sleali realizzate per mezzo di "azioni o omissioni" laddove

- le prime si concretizzano nel fornire informazioni false o, se corrette, formulate in modo tale da fuorviare il consumatore
- le seconde si concretizzano nel non fornire quelle indicazioni minime che sono di norma necessarie al consumatore al fine di valutare correttamente un acquisto.

Di fatto le aziende italiane, per effetto di quanto disposto dalla Finanziaria 2007, potrebbero incorrere in contestazioni qualora appongano il proprio marchio su un prodotto non di origine italiana, non fornendo contestualmente al consumatore un'adeguata e chiara informazione circa la diversa origine del bene oggetto della vendita.

La soluzione a quanto disposto da questa norma può dunque essere la seguente:

- indicare il "Made in" sul prodotto, oppure
- apporre, come previsto dalla Circolare del 09.08.05, una visibile indicazione "prodotto importato da …"

8 Ricordiamo ancora una volta che gli esportatori italiani devono in questi casi tenere conto della normativa del Paese estero di commercializzazione: in taluni Paesi tale etichettatura è obbligatoria, pertanto quando si esporta un prodotto verso questi Paesi occorre segnalare oobbligatoriamente il "made in..."

1.8.5 Il Codice del Consumo: indicazione del Paese di origine se extracomunitario

Sulla GUCE n.235 del 08.10.05 è stato pubblicato il "Codice del Consumo", la cui entrata in vigore era prevista il 1° gennaio 2007 (a tutt'oggi si è ancora in attesa dei relativi decreti attuativi la cui pubblicazione è necessaria al fine dell'entrata in vigore).

Tale norma prevede l'obbligo di indicazione, sui prodotti commercializzati sul territorio italiano[9] e destinati ai consumatori, delle seguenti informazioni:

1) Denominazione legale o merceologica del prodotto
2) Nome o ragione sociale o marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nella UE
3) Paese di origine se situato fuori dalla UE
4) Eventuale presenza di sostanze o materiali che possono arrecare danno all'uomo alle cose o all'ambiente
5) I materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinati per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto
6) Le istruzioni, alle eventuali precauzioni ed alla destinazione d'uso, ove utili ai fini della fruizione o sicurezza del prodotto

L'aspetto innovativo di tale norma deve pertanto essere ricercato nel punto 3, laddove viene imposta l'indicazione del Paese di origine della merce limitatamente ai casi in cui il prodotto sia extracomunitario.

Ricordiamo tuttavia, che al momento della pubblicazione della presente monografia, la norma non è entrata in vigore.

9 Trattasi di norma che trova applicazione solo in Italia

PARTE SECONDA

L'ORIGINE PREFERENZIALE

PARTE SECONDA

L'ORIGINE PREFERENZIALE

2.1 CONCETTO DI ORIGINE PREFERENZIALE

Per i prodotti importati da alcuni Paesi, e che soddisfano precisi requisiti, può essere prevista la concessione dell'"origine preferenziale", ovvero la concessione di benefici daziari all'importazione (riduzione di dazi o la loro esenzione, l'abolizione di divieti quantitativi o di contingentamenti)[10].

Alla base vi è generalmente un accordo tra due Paesi attraverso il quale - per lo scambio di determinati prodotti riconosciuti come "originari" di uno dei Paesi contraenti - viene riservato appunto un "trattamento preferenziale"

Le merci, al fine di poter usufruire dei benefici sopra indicati, devono avere requisiti che variano sia in funzione delle singole voci doganali dei prodotti sia in funzione dei singoli accordi siglati dall'UE con i vari Paesi esteri (i cosiddetti Paesi "associati"): tali requisiti richiesti possono essere diversi da quelli previsti dal Codice Doganale Comunitario in merito all'origine non preferenziale.

2.2 GLI ACCORDI CON I PAESI ESTERI

IL'accordo che si applica alle merci è quello esistente tra il proprio Paese e il Paese partner commerciale (ad es. Messico, Cile, etc.) o gruppo di Paesi (ad es., EFTA, SEE, etc)

ESEMPIO

Un esportatore Cileno che vuole spedire un prodotto dal Cile in Italia opererà nell'ambito delle disposizioni dell'Accordo tra il Cile e l'Unione europea.

Gli Accordi possono essere reperiti nel sito internet dell'Unione Europea (http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=it) contenente le varie Gazzette Ufficiali della UE contenenti gli accordi siglati con vari Paesi[11].

10 Le fonti dell'origine preferenziale da consultare per una corretta gestione di questo delicato tema sono:
- Reg. CE 2913/92 (Codice Doganale Comunitario) (v.all.1 e 9)
- Reg. CE 2454/93 (Disposizione di attuazione del Codice Doganale Comunitario) (v.all.10)
- Accordi siglati dalla UE con singoli Paesi o gruppi di Paesi extracomunitari (contenuti nelle Gazzette Ufficiali della UE)
- Circolare 44/D del 01.12.06 dell'Agenzia delle Dogane (cumulo Pan Euro Mediterraneo)

11 Nell'all.11 si trova un elenco parziale (a titolo di esempio) delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario. Tale elenco fa riferimento all'Accordo sull'origine preferenziale della UE con la Svizzera. Per informazioni più certe ed aggiornate si consiglia però di rivolgersi sempre alle Associazioni delle imprese o a professionisti specializzati.

2.3 LE LAVORAZIONI NON SUFFICIENTI E SUFFICIENTI

Tutti gli accordi stabiliscono un insieme di regole e/o criteri specifici per identificare come "originario" un prodotto in un determinato Paese.

Da un punto di vista generale, una merce, che non presenti i requisiti per essere considerata "interamente ottenuta" (vedi par 1.2.1) in un determinato Paese, per poter essere considerata "originaria", deve aver subito un processo di lavorazione "sufficiente".

2.3.1 La lavorazione non sufficiente

L'articolo 70 del Reg. 2454/93 (Disposizioni di Attuazione del Codice Doganale Comunitario) stabilisce in modo chiaro, fornendo il relativo elenco, quali lavorazioni non possono in alcun caso considerarsi "sufficienti" ai fini del conferimento dell'origine preferenziale:

a) le manipolazioni destinate a conservare inalterati i prodotti durante il trasporto e l'immagazzinamento (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate ed operazioni analoghe);

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (compresa la composizione di serie di prodotti), lavaggio, verniciatura, riduzione pezzi;
c) il cambiamento di imballaggio e le divisioni, riunioni di colli; le semplici operazioni di riempitura di bottiglie, sacchi, astucci, scatole, sistemazione su tavolette, ecc… e qualsiasi altra semplice operazione di imballaggio;

d) L'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotto o sui loro imballaggi;

e) La semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni stabilite dalla presente sezione per poter essere considerati originari di un Paese beneficiario o della Comunità;

f) La semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;

g) Il cumulo di più operazioni di cui alle lettere da a) a f);

h) La macellazione di animali.

2.3.2 Le lavorazioni sufficienti a conferire l'origine preferenziale

L'individuazione delle lavorazioni che sono ritenute sufficienti a conferire l'origine è invece demandata ai protocolli di origine dei singoli accordi siglati dalla UE con i taluni Paesi extracomunitari, in quanto talvolta le regole possono differire tra loro, in modo anche sensibile.

L'operatore deve dunque avere ben presenti i mercati di riferimento dei propri prodotti in quanto l'indagine per individuare l'origine preferenziale delle merci deve necessariamente essere avviata dalla Decisione del Consiglio relativa all'accordo siglato dalla UE con il Paese di destino.

Nell'ambito di ciascun protocollo di origine vengono, di norma, elencate la serie di lavorazioni che di per se stesse risultano essere sufficienti a conferire l'origine preferenziale alle merci così come vengono solitamente elencate tutte le lavorazioni che non possono mai essere considerate sufficienti.

Per alcune tipologie di merci i vari protocolli rimandano agli "allegati" che contengono, nel dettaglio, l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto ottenuto possa acquisire il carattere di prodotto originario.

STRUTTURA DELL'ALLEGATO

Normalmente l'allegato risulta essere "strutturato" come segue:

le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto.
La prima, in particolare, indica la nomenclatura combinata (voce doganale) o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda contiene la designazione delle merci usata in detto sistema o capitolo.

ESEMPIO

CAPITOLO DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE MERCEOLOGICA
8412	Pompe volumetriche rotative

Ad ogni prodotto corrisponde, e viene evidenziato nelle colonne 3 e 4, una regola che stabilisce i criteri necessari per conferire l'origine alle merci. Nell'ipotesi in cui le regole evidenziate risultino più di una, viene lasciata all'operatore la possibilità di scegliere l'applicazione di una delle regole evidenziate.

ESEMPIO

Per il capitolo sopra evidenziato vengono evidenziate le seguenti regole

COLONNA 3	COLONNA 4
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli della stessa voce del prodotto E Il cui valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Si rimanda alle pagine immediatamente seguenti la corretta interpretazione delle regole sopra enunciate

I protocolli di origine dei vari Paesi sono spesso simili; questo consente di affermare che le principali regole per individuare se i prodotti hanno subito o meno la trasformazione sufficiente (necessaria ad attribuire loro il carattere preferenziale), si rifanno a requisiti simili, che valgono reciprocamente per i Paesi firmatari dell'accordo.

Alla luce di quanto sopra esposto si illustrano di seguito le regole principali che sono state estrapolate dall'accordo siglato dalla UE con i Paesi EFTA al fine di mostrare le varie casistiche che possono presentarsi agli operatori che intendano valutare la corretta origine preferenziale delle merci:

a) cambio della nomenclatura combinata (riclassificazione)

Per talune merci (non solo quelle del capitolo 42 di cui all'esempio che segue) è previsto il conferimento dell'origine preferenziale se la lavorazione effettuata sui prodotti è tale da comportare l'attribuzione di una classificazione doganale (voce doganale) differente rispetto a quella del prodotto prima della lavorazione (riclassificazione).

ESEMPIO

Voci doganali dell'intero capitolo 42 della tariffa: lavori di cuoi o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

REGOLA PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ORIGINE PREFERENZIALE
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

COMMENTO ALLA REGOLA
Al fine di poter dunque considerare la merce in questione di origine preferenziale comunitaria è necessario che non vengano importati da Paesi extracomunitari (da altri Paesi della UE è tuttavia possibile farlo), prodotti finiti, semilavorati o materie prime già classificati nel capitolo 42 in quanto non si potrebbe sostenere che la lavorazione effettuata sul territorio comunitario sia stata tale da modificare la nomenclatura combinata.
L'importazione da Paese extracomunitario di qualsiasi altro componente non classificato nel capitolo 42 non pregiudica l'origine preferenle del prodotto finito esportato con la voce doganale del capitolo 42.

b) criterio del valore aggiunto sufficiente

Per talune merci è previsto che se l'attività effettuata sui prodotti è tale da comportare l'utilizzo massimo di una percentuale (in termini di valore) di componenti appartenenti ad altri Paesi si possa conferire l'origine preferenziale.

ESEMPIO

Voci doganali della voce 8407: Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

REGOLA PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ORIGINE PREFERENZIALE
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

COMMENTO ALLA REGOLA
Al fine di poter conferire l'origine preferenziale comunitaria ai motori a scoppio è necessario che non vengano impiegati più del 40% dei componenti di origine non comunitaria. La percentuale viene conteggiata sul prezzo di vendita franco fabbrica[12] (senza considerare cioè il costo del trasporto e dell'assicurazione dopo l'uscita delle merci dalla fabbrica). La valorizzazione dei componenti extracomunitari impiegati deve essere effettuata mantenendo come riferimento il valore dichiarato in importazione. Se tale valore non è noto si deve fare utile riferimento al primo prezzo verificabile pagato per detti materiali.

12 per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

c) doppia condizione: cambio della nomenclatura combinata + criterio del valore aggiunto sufficiente

Per alcuni prodotti è previsto il rispetto congiunto delle due regole a) e b).

ESEMPIO

Voce doganale della voce 4819: Scatole, sacchi, sacchetti, imballaggi di carta, di cartone, ecc…

REGOLA PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ORIGINE PREFERENZIALE:
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli della stessa voce del prodotto
E
Il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

COMMENTO ALLA REGOLA
Al fine dunque di poter conferire l'origine preferenziale comunitaria ai prodotti di cui alla voce doganale 4819 è necessario il rispetto congiunto delle due condizioni sopra citate. Il venire meno anche di una sola delle due condizioni pregiudica l'origine preferenziale del prodotto finito. Per comprendere le due singole condizioni citate nel presente esempio si rimanda a quanto indicato nei due esempi precedenti di cui ai punti 1 e 2

d) regole alternative

Per alcuni prodotti infine è possibile che siano previste due regole alternative tra loro. In questo caso sarà l'azienda a dover verificare il rispetto di almeno una delle due fissate dallo specifico accordo

ESEMPIO

Voci doganali di cui alla voce 8482: cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi

REGOLA PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ORIGINE PREFERENZIALE:
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
E
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

IN ALTERNATIVA
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica

COMMENTO ALLA REGOLA
Al fine di conferire l'origine preferenziale comunitaria ai beni è necessario che l'azienda soddisfi le prime due condizioni congiuntamente (si rimanda agli esempi precedenti) oppure in alternativa soddisfi soltanto la condizione alternativa.

Nel caso indicato la regola alternativa prevede la possibilità di utilizzare componenti extracomunitari, indipendentemente dalla circostanza che la lavorazione in ambito UE permetta o meno di cambiare la voce doganale, riducendo però la "tolleranza" sulla componentistica extracomunitaria impiegata che scende così al 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito.

e) regole del settore tessile

Le regole del settore tessile sono spesso più restrittive rispetto ai casi sopra citati e spesso richiedono che la lavorazione riservata ai prodotti parta dal filato extracomunitario mentre le restanti attività di lavorazione avvengano interamente sul territorio comunitario.
In altri casi può essere richiesto il semplice cambio della voce doganale.

ESEMPIO

Voce doganale del capitolo 61: indumenti a maglia ottenuti riunendo mediante cucitura due o più parti di stoffa a maglia (tagliate nella forma voluta)

REGOLA PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ORIGINE PREFERENZIALE:
Fabbricazione a partire da filati

COMMENTO ALLA REGOLA

Un indumento a maglia di cui alla voce doganale 61 confezionato in Italia utilizzando parti di stoffa a maglia originarie delle Cina non potrà essere considerato di origine preferenziale comunitaria in quanto non viene rispettata la regola sopra citata (che impone la gestione sul territorio comunitario di tutte le fasi successive all'acquisto del filato, che può essere extracomunitario).

L'impiego di stoffe cinesi pregiudica il rispetto della condizione. Si noti che se in Italia viene svolta l'attività di confezionamento, comprendendo anche l'attività di rifinitura, l'indumento può essere considerato di origine italiana (NON preferenziale) a conferma che le regole di origine non preferenziale sono differenti e meno restrittive di quanto previsto ai fini dell'origine preferenziale

In genere gli accordi di origine preferenziale contemplano l'ipotesi di miscugli di prodotti tessili per i quali viene individuata una regola particolare che prevede una tolleranza nell'impiego di materiali non originari pari al 10% del peso.
Analogamente per gli accessori e le guarnizioni (con esplicita esclusione per le fodere e le controfodere) viene solitamente prevista una tolleranza pari all'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

2.4 REGOLA DEL TRASPORTO DIRETTO

Al fine di beneficiare delle riduzioni/esenzioni daziarie la merce deve spostarsi direttamente dal Paese di origine al Paese di destinazione (Paesi contraenti dell'accordo).
Se tale condizione non si verifica è necessario che i prodotti vengano accompagnati da un "certificato di non manipolazione"[13] emesso dalla Dogana del Paese presso il quale è transitata la merce.
Questa regola mira ad evitare che le merci, durante l'attraversamento di territori di Paesi diversi da quello beneficiario e dalla Comunità, possano essere
sostituiti, in modo parziale e/o totale.

13 Talvolta è sufficiente un titolo di trasporto unico, oppure un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito, con una descrizione esatta dei prodotti (data di scarico e ricarico dei prodotti); si possono anche utilizzare documenti che provino che le merci sono rimaste sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito, senza subire altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.
Il controllo è effettuato dalla dogana che espleta le formalità di importazione.

2.5 APPROFONDIMENTI PER ALCUNE TIPOLOGIE DI MERCE

2.5.1 Parti di ricambio accessori ed utensili

Le parti di ricambio, gli accessori e gli eventuali utensili, se venduti quale dotazione di un bene principale seguono le regole di origine preferenziale dell'oggetto principale.

Nel caso in cui siano venduti separatamente seguono le regole fissate per la specifica voce doganale della parte di ricambio (accessorio o utensile che sia).

2.5.2 Assortimenti

Gli assortimenti (intesi come un insieme di prodotti venduti congiuntamente) si considerano di origine preferenziale a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari.
Un assortimento composto da prodotti originari e non originari si considera originario a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'intero assortimento.

Ciascuno dei prodotti che compongono l'assortimento, ad eccezione di quelli il cui valore non superi il 15 % del valore totale dell'assortimento, deve soddisfare i criteri di origine che si applicano alla voce nella quale sarebbe stato classificato se fosse stato presentato separatamente e non incluso in un assortimento, indipendentemente dalla voce nella quale è classificato l'assortimento completo.

2.5.3 Elementi neutri

Nella determinazione dell'origine preferenziale di una merce non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per ottenere il prodotto finito:

- energia e combustibile
- impianti ed attrezzature
- macchine ed utensili
- merci che non entrano nella composizione finale dello stesso.

2.5.4 Documenti giustificativi per le merci usate

La prova dell'origine può essere rilasciata anche nel caso di merci usate o di qualsiasi altra merce qualora, essendo trascorso un lungo periodo tra la data della produzione o dell'importazione e quella dell'esportazione, i documenti giustificativi d'uso non siano più disponibili, sempre che:

- o la data di produzione e di importazione delle merci sia anteriore al periodo per il quale gli operatori commerciali sono tenuti, in conformità della regolamentazione in vigore nel Paese esportatore, a conservare i loro documenti contabili;
- o le merci possano essere considerate originarie in virtù di altri elementi probanti quali dichiarazioni del fabbricante o di un altro operatore commerciale, parere di esperti, marchi apposti sulle merci, descrizioni di queste ultime, ecc.;
- o nessun elemento induca a ritenere che le merci non soddisfano i requisiti delle norme di origine.

2.6 NON COINCIDENZA TRA ORIGINE PREFERENZIALE E NON PREFERENZIALE

Riteniamo opportuno sottolineare come una merce in alcuni casi possa essere considerata "Made in Italy" in quanto rispondente alla regole di origine non preferenziale fissate nell'articolo

Non può essere data per scontata la perfetta coincidenza tra l'origine non preferenziale italiana e l'origine preferenziale comunitaria

24 del Reg. CE 2913/92 o nell'allegato 10 o 11 del Regolamento CE 2454/93 ma, al tempo stesso, essa non può essere considerata "merce di origine preferenziale comunitaria" in quanto non rispondente alle regole fissate nei vari accordi/protocolli di origine siglati dall'Unione Europea con i Paesi extracomunitari firmatari degli accordi.

Ci preme pertanto sottolineare che non può essere data per scontata la perfetta coincidenza dell'origine non preferenziale italiana con il concetto dell'origine preferenziale comunitaria in quanto un prodotto può rispondere ad entrambe le regole ma può anche soddisfare soltanto uno solo dei due concetti di origine.

ESEMPIO

Voci doganali della voce 8408: motori a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel).

REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALE
Non essendo espressamente prevista alcuna regola di origine non preferenziale per la voce doganale in questione si dovrà fare utile riferimento all'art.24 del Reg. CE 2912/92 in base al quale al fine di poter dichiarare l'origine non preferenziale italiana è necessario che il motore subisca una trasformazione sostanziale sul territorio italiano. Di fatto se il motore viene realizzato in Italia diviene di origine non preferenziale italiana indipendentemente dal quantitativo di componenti non italiani usati (comunitari e non comunitari).

REGOLA DI ORIGINE PREFERENZIALE
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali (extracomunitari) utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto[14].

COMMENTO ALLE REGOLE

Come si può notare in questo esempio la merce può risultare di origine non preferenziale italiana a condizione che il motore sia stato realizzato in Italia ma potrebbe contemporaneamente non essere considerata di origine preferenziale comunitaria se sono stati impiegati componenti o semilavorati che valgano più del 40% (in termini di valore) del prezzo di vendita del motore finito.

2.7 LA CERTIFICAZIONE DI ORIGINE PREFERENZIALE

2.7.1 I certificati EUR 1 FormA e ATR

Una volta stabilito che il prodotto può lecitamente beneficiare dell'origine preferenziale, gli operatori dichiarano l'origine preferenziale delle loro merci dando istruzioni al proprio "doganalista" di fiducia (una volta denominato "spedizioniere doganale") di emettere il certificato Eur1[15] (certificato di circolazione rilasciato dalle Autorità doganali del Paese esportatore), pagando un determinato corrispettivo al professionista per il suo intervento.

14 Per l'interpretazione di tale regole si rimanda all'esempio specifico fatto a pagina 36 "b: criterio del valore aggiunto sufficiente"

15 Si veda l'allegato n.18 (fac-simile del modello)

I certificati di origine preferenziale (Eur1) vengono di norma emessi contestualmente all'effettuazione dell'esportazione. Tuttavia è possibile emetterli anche a posteriori. E' prevista l'ipotesi anche, in caso di smarrimento, furto o distruzione di emissione di eventuali duplicati.

L'Unione Europea nell'ambito delle preferenze tariffarie concesse per taluni prodotti originari di Paesi in via di sviluppo concede delle esenzioni o riduzioni daziarie all'atto dell'importazione nella UE. Tali agevolazioni daziarie sono concesse dietro presentazione in Dogana di un certificato FormA che viene emesso nel Paese in via di sviluppo all'atto della spedizione dei prodotti verso il territorio comunitario

Limitatamente all'interscambio (import e/o export) con la Turchia viene emesso un certificato di circolazione denominato ATR, che pur limitandosi ad attestare che i prodotti sono stati semplicemente immessi in libera pratica (hanno quindi già assolto il pagamento del dazio all'atto della loro importazione nella UE o in Turchia) permette nel Paese di destinazione (UE o Turchia stessa) di non pagare nuovamente i dazi doganali. In questo modo il certificato ATR ha il medesimo impatto daziario di un certificato Eur1 presentato all'atto dell'importazione.

2.7.2 Dichiarazione di origine preferenziale in fattura

Al fine di agevolare le imprese che effettuano numerose operazioni con l'estero, e contenere i costi e i tempi che le aziende esportatrici devono spendere per queste operazioni , è stata concessa la possibilità di apporre una dichiarazione di origine preferenziale in fattura che, per importi contenuti, non necessita di alcuna autorizzazione doganale[16].

I limiti di importo variano da accordo ad accordo. Nella maggior parte dei casi il limite viene fissato a 6.000 Euro, anche se talvolta possono essere previsti limiti inferiori (come nel caso degli accordi con la Tunisia e il Marocco).

Tuttavia, superati i limiti fissati dai singoli accordi, l'esportatore che intenda dichiarare l'origine preferenziale delle merci in fattura, senza emettere l'Eur1, deve essere espressamente autorizzato dall'Autorità doganale (Direzione Regionale tramite la Dogana competente) acquisendo così la qualifica di "esportatore autorizzato" (v. par. 2.7.3).

L'inserimento in calce alla fattura della dichiarazione di origine preferenziale ha l'effetto di attribuire automaticamente a tutti i prodotti descritti in fattura l'origine preferenziale comunitaria.
Questa informazione non può naturalmente essere contestata nell'ipotesi in cui le merci contemplate in fattura risultino effettivamente essere di origine preferenziale comunitaria ma può generare delle contestazioni nell'ipotesi, peraltro molto frequenti, in cui alcune delle merci siano effettivamente di origine preferenziale comunitaria ed altre non lo siano.
In quest'ultimo caso si dovranno necessariamente dettagliare i prodotti di origine dalle merci che non possono essere definite come tali.
All'atto pratico si dovrà pertanto necessariamente prevedere un richiamo esplicito in calce alla fattura per tutti i prodotti che non potranno godere del trattamento preferenziale.

2.7.3 Status di "esportatore autorizzato"

Come abbiamo detto lo status di "esportatore autorizzato" permette di dichiarare l'origine preferenziale delle merci direttamente in fattura anche per importi superiori ad Euro 6.000.
Occorre però una richiesta di autorizzazione che deve essere inoltrata alla Direzione Regionale (tramite la Dogana) competente per zona.

16 Il testo da redigere in fattura (v. esempi in all.12 e all.13) al fine di dichiarare l'origine preferenziale può essere il seguente: "L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n..) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ….. (UE) - Firma (da parte di chi ha un potere di firma in azienda)"

Tale Direzione è quella nella cui giurisdizione si trova la città della sede amministrativa del richiedente[17].

Resta inteso che l'azienda richiedente deve comunque concedere l'accesso in tutte le proprie filiali ed unità di produzione alle Autorità doganali al fine di consentire i necessari controlli.

L'operatore è tenuto a richiedere una specifica autorizzazione per ciascun Paese di destinazione delle proprie merci in quanto non è consentito il rilascio, da parte della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Dogane, di una generica autorizzazione valida per tutti i Paesi i cui accordi prevedano, nel protocollo di origine, la figura dell'"esportatore autorizzato".

2.7.3.1 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

Le autorizzazioni di cui sopra sono rilasciate a condizione che:

1) I prodotti in questione possono essere considerati prodotti "originari".
2) l'esportatore effettui esportazioni a carattere regolare (intendendosi non tanto il numero di operazioni effettuate quanto piuttosto la cadenza regolare delle stesse).
3) l'esportatore conosca le regole di origine applicabili ai propri prodotti in funzione dei singoli accordi di riferimento.
4) l'esportatore che emette una dichiarazione di origine su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'Autorità doganale o pubblica del Paese d'esportazione, così come previsto dall'articolo 90, comma 3, Reg. CE 2454/93, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione.
5) le dichiarazioni vengano apposte, a cura dell'esportatore, a macchina (computer), stampigliando o stampando sulla fattura il testo (preferibilmente in inglese). La dichiarazione può peraltro essere compilata a mano avendo cura però di riportarla in stampatello ed usando inchiostro.
6) le dichiarazioni su fattura recano, in linea di massima, la firma manoscritta originale dell'esportatore. Soltanto gli esportatori autorizzati, ai sensi dell'articolo 90 del Reg. CE 2454/93, non sono tenuti a firmare tali dichiarazioni, a condizione che consegnino all'Autorità doganale pubblica del Paese d'esportazione un impegno scritto in cui si assumono la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura.

Le autorità doganali si riservano peraltro il diritto di revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento quando rilevano che l'esportatore usa in modo non corretto il beneficio concessogli o, più in generale, quando l'operatore non offra più all'Autorità doganale le necessarie garanzie ai fini del controllo del carattere originario dei prodotti.

Infine va evidenziato che non tutti i Paesi firmatari degli accordi di origine preferenziale accettano la dichiarazione di origine in fattura per cui, prima di effettuare l'esportazione, è necessario accertarsi di tale possibilità.

Riportiamo di seguito le varie casistiche che si possono presentare al fine di poter correttamente attestare l'origine preferenziale delle merci direttamente su fattura richiedendo, dove necessario, il certificato Eur1.

17 Non importa che l'operatore possieda unità di produzione poste in luoghi diversi.

IMPORTO FATTURA	Dichiarazione su fattura	Richiesta status esportatore autorizzato	Certificato Eur1
Minore di Euro 6.000	E' sufficiente la sola dichiarazione su fattura senza alcuna preventiva autorizzazione	Non è necessario richiedere lo status di esportatore autorizzato fattura	Il certificato Eur1 non viene emesso in quanto è sufficiente la dichiarazione di origine preferenziale in
Maggiore di Euro 6.000	Affinché la dichiarazione di origine preferenziale riportata in fattura sia valida è necessario acquisire lo status di esportatore autorizzato	In alternativa all'emissione del certificato Eur1 è possibile richiedere alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Dogane l'attribuzione dello status di esportatore autorizzato	Il certificato Eur1 verrà emesso solamente nell'ipotesi in cui l'esportatore non abbia ottenuto lo status di esportatore autorizzato

2.7.4 La certificazione d'origine preferenziale rilasciata dal fornitore

Gli esportatori possono richiedere, ai propri fornitori, al fine di attestare l'origine preferenziale delle merci che vengono loro cedute, una certificazione d'origine, utilizzando una apposita dichiarazione[18].
Con questa dichiarazione scritta l'esportatore potrà provare, di fronte ad eventuali verifiche, l'attestazione di origine preferenziale delle proprie merci che verranno cedute all'estero ed in particolare giustificare l'emissione di eventuali Eur1 o di dichiarazioni di origine preferenziale in fattura.

Operando in tal modo l'esportatore potrà rimettere la responsabilità sui propri fornitori per gli Eur1 (oppure per le dichiarazioni di origine preferenziale in fattura), emessi in maniera impropria o non corretta.

Il fornitore delle merci potrà liberamente scegliere se inserire la dichiarazione di origine delle proprie merci direttamente sulla fattura commerciale di vendita relativa alla spedizione, su un bollettino di consegna oppure in un qualsiasi altro documento commerciale.

L'articolo 3 del Regolamento p 207 dell'11 giugno 2001 (GUCE L 165 del 21.06.01) precisa che la dichiarazione del fornitore può essere emessa in qualsiasi momento. Deve pertanto intendersi consentita anche una dichiarazione che venga effettuata a spedizione già avvenuta anche se, ovviamente, di norma, è preferibile che la dichiarazione venga effettuata prima o contestualmente alla spedizione dei prodotti.

2.7.5 Dichiarazione di lungo termine del fornitore

Al fine di facilitare i fornitori che prevedono forniture regolari e costanti nel corso dell'anno di uguali prodotti sotto il profilo delle norme di origine preferenziale, è stata introdotta la possibilità di emettere un'unica dichiarazione di origine preferenziale avente validità massima di un anno, allo scopo di evitare l'emissione di una molteplicità di dichiarazioni identiche per ogni spedizione di merce (si veda l'all.16).

{ E' possibile richiedere ai propri fornitori un'unica dichiarazione di origine non preferenziale avente validità massima di un anno }

Detta dichiarazione "cumulativa" assume la denominazione di "dichiarazione a lungo termine" e può essere emessa anche con effetto retroattivo (non superiore ad un anno dalla data di decorrenza della sua efficacia).
Resta inteso che se la dichiarazione del fornitore non risulti essere più valida in relazione alle merci vendute, il fornitore ne deve informare immediatamente l'esportatore.

18 Si veda il fac-simile nell'allegati n.14 e 15

2.7.6 Certificazione di origine da parte della Dogana: l' IVO

Uno strumento estremamente utile per gli operatori che intrattengono rapporti commerciali con i Paesi extracomunitari è rappresentato dall' IVO (Informazione tariffaria Vincolante sull'Origine delle merci), che consiste nel diritto, riconosciuto a tutti gli operatori dal Codice Doganale Comunitario , di richiedere alla Dogana, Direzione Centrale, per il tramite della Dogana competente per territorio, di stabilire l'esatta origine delle merci.

Tale principio è stato introdotto dal regolamento CE n.82/97 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.12.96[20], che ha provveduto a modificare gli articoli 11-19 del Codice Doganale Comunitario.

La richiesta dell'IVO può riguardare qualsiasi merce per la quale l'operatore non sia in grado, a causa dei particolari processi produttivi adottati e dell'utilizzo di materie prime provenienti da differenti Paesi, di stabilire con certezza l'esatta origine da attribuire ai prodotti.
La richiesta può inoltre riguardare sia l'origine non preferenziale, sia quella preferenziale delle merci[21].

Un limite riservato alla richiesta di IVO è rappresentato dal fatto che essa può riferirsi soltanto ad un tipo di merce.
Nell'ipotesi dunque in cui l'operatore desideri conoscere l'origine di più prodotti, oggetto del suo commercio, dovrà necessariamente presentare un numero di richieste IVO pari al numero delle merci in questione.

L'informazione rilasciata da parte della dogana risulta vincolante per le Autorità doganali comunitarie per un periodo di 3 anni[22] a decorrere dalla data della sua comunicazione, fermo restando la possibilità di ritirare tale certificazione nell'ipotesi in cui venga accertato che la stessa sia stata rilasciata sulla base di elementi inesatti o incompleti comunicati dal richiedente.

SCHEDA RIEPILOGATIVA
TIPOLOGIE DI CERTIFICAZIONE DI ORIGINE PREFERENZIALE

TIPOLOGIA	CONTENUTO	PROCEDURE
Certificazione EUR1 (v.all.17)	Certificato di circolazione rilasciato dalle Autorità doganali del Paese esportatore	Istruzioni al proprio "doganalista" di fiducia (una volta denominato "spedizioniere doganale") di emettere il certificato

Segue nella pagina successiva >>>

20 Pubblicato sulla GUCE serie L, n.17 del 21.01.97

21 Problematiche disciplinate dagli articoli 22-27 del Codice Doganale Comunitario

22 Termine ridotto rispetto ai 6 anni di validità riconosciuti - dal medesimo art.12, punto 4, Reg. CE 2913/92 - all'informazione tariffaria vincolante. A beneficio del lettore rammentiamo che il Codice Doganale Comunitario consente agli operatori di richiedere alle Autorità doganali di esprimersi in merito alla corretta classificazione doganale di un prodotto nell'ipotesi in cui risulti particolarmente difficoltoso per l'operatore individuare l'esatta nomenclatura combinata da attribuire alla merce.

<<< Segue dalla pagina precedente

TIPOLOGIA	CONTENUTO	PROCEDURE
Dichiarazione di origine preferenziale in fattura (v.all.12 e 13)	Possibilità di apporre una dichiarazione di origine preferenziale in fattura che, per importi contenuti, non necessita di alcuna autorizzazione doganall	Superati i limiti fissati dai singoli accordi, l'esportatore che intenda dichiarare l'origine preferenziale delle merci in fattura, senza emettere l'Eur1, deve essere espressamente autorizzato dall'Autorità doganale (Direzione Regionale tramite la Dogana competente)
Status di "esportatore autorizzato"	Deve essere richiesto dalle aziende che intendano dichiarare l'origine preferenziale su fattura anche per importi superiori ad Euro 6000	Deve essere inoltrata apposita istanza alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Dogane per il tramite della Dogana competente per territorio
Dichiarazione di origine preferenziale del fornitore (v.all.14 e 15)	Il fornitore può dichiarare sotto la propria responsabilità che le merci vendute per fornitura soddisfano le condizioni per essere definite di origine preferenziale	E' possibile inoltrare al cliente il fac-simile di dichiarazione predisposto dal Reg. CE 1207 del 2001
Dichiarazione di origine preferenziale di lungo termine (v.all.16)	Il fornitore può dichiarare che le merci fornite nell'intero anno di riferimento soddisfano sempre le condizioni di origine preferenziale. In caso di perdita di validità di tale dichiarazione si impegna ad informare immediatamente il proprio cliente	E' possibile inoltrare al cliente il fac-simile di dichiarazione predisposto dal Reg. CE 1207 del 2001
Informazione Vincolante di Origine (I.V.O.)	Nell'ipotesi in cui non si riesca ad individuare l'origine preferenziale e/o non preferenziale di una merce è possibile richiedere tale parere all'Agenzia delle Dogane che si esprimerà in maniera vincolante per il richiedente e per tutte le Dogane dell'Unione Europea	E' necessario presentare apposita istanza all'Agenzia delle Dogane Direzione Centrale tramite la Dogana competente per territorio

2.8 LA CONSERVAZIONE DELLE PROVE DI ORIGINE E LE SANZIONI

2.8.1 I controlli da parte dell'Agenzia delle Dogane

Il fornitore che compila una dichiarazione è tenuto a conservare, per almeno tre anni, tutte le prove documentali che attestano l'esattezza della dichiarazione rilasciata.
L'agenzia delle Dogane può disporre verifiche in materia di origine sia all'atto dell'espletamento delle formalità di importazione e/o esportazione sia "a posteriori" (fino ad un periodo massimo di tre anni).

I motivi che possono indurre l'Agenzia delle Dogane a disporre una verifica sui documenti comprovanti l'origine delle merci possono essere diversi e fondati; talvolta la verifica può essere ricondotta a semplice "sondaggio" (verifica a campione).
Inoltre, per effetto della mutua assistenza doganale che intercorre tra le Dogane dei Paesi firmatari di accordi di origine preferenziale, può accadere che la verifica a carico dell'esportatore italiano scaturisca da specifiche richieste di indagine avviate da Autorità doganali estere, come peraltro può facilmente verificarsi l'ipotesi contraria (verifica sul fornitore extracomunitario per effetto di una richiesta da parte dell'Agenzia delle Dogane italiana).

2.8.2 Le sanzioni

La presentazione in Dogana, all'atto dell'importazione da Paesi extracomunitari, di un certificato di origine preferenziale Eur1 o FormA non veritiero comporta automaticamente l'annullamento dei benefici daziari e la conseguente applicazione dei dazi "pieni" all'importazione, oltre l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 303 del Testo Unico delle Leggi Doganali, che prevede sanzioni da 1 a 10 volte i diritti evasi[23].

Non tutta la giurisprudenza è tuttavia concorde con l'applicazione di queste sanzioni in quanto una corrente di pensiero ritiene che i diritti doganali e le sanzioni sopra citate non siano dovute nell'ipotesi in cui l'importatore in buona fede abbia fatto affidamento sul fornitore estero e sul certificato FormA allegato alla spedizione. In base ai principi stabiliti a livello comunitario tale buona fede deve essere preservata e non sarebbe dunque possibile recuperare i diritti doganali ed eliminare le relative sanzioni.

Inoltre, limitatamente all'ipotesi in cui venga dimostrato che l'importatore era d'accordo con il fornitore estero per presentare certificati non veritieri con l'intento di evadere i diritti doganali, si potrebbe configurare l'ipotesi di reato con rilevanza penale.

La presentazione altresì all'export di certificati Eur1 non veritieri, se accertati essere tali successivamente alla loro consegna in Dogana, comporta la segnalazione alla Procura della Repubblica dell'esportatore italiano con l'accusa di falsa dichiarazione di origine (art.517 del Codice Penale).

2.9 CUMULI DELL'ORIGINE

Le norme in materia di origine preferenziale devono essere valutate anche in funzione degli eventuali "cumuli" previsti negli accordi di origine siglati dai vari Paesi. In generale nel caso in cui due o più Paesi applichino le stesse regole sull'origine ed abbiano siglato accordi di libero scambio, essi possono "cumulare" l'origine.

23 La giurisprudenza in materia non appare completamente concorde in merito alla legittimità di applicazione di tale norma.

Vediamo di comprendere bene il significato di "cumulo dell'origine" partendo dal caso più diffuso del "cumulo bilaterale".

2.9.1 Cumulo bilaterale

Il cumulo bilaterale viene attuato tra due Paesi partner e permette ad un produttore localizzato in una nazione di impiegare nel processo produttivo materie prime o semilavorati originari del Paese partner come se fossero originario del proprio Stato.
Non si richiede pertanto, al fine di poter definire il prodotto finito di origine preferenziale, che l'attività di trasformazione eseguita sia sufficiente a rispettare le regole di origine preferenziale fissate nei protocolli di origine ma si richiede semplicemente che l'attività di trasformazione sia stata superiore alle operazioni minime (sia pertanto effettuata una lavorazione superiore a quelle comunque insufficienti a conferire l'origine preferenziale)

ESEMPIO 1

Tessuto di lino, originario della UE, viene esportato in Egitto dove viene tagliato e assemblato in indumenti da uomo e da donna. Gli indumenti sono esportati nella UE.
Poiché il tessuto è originario della UE viene trattato come fosse originario in Egitto quando viene trasformato in indumenti. Gli indumenti finiti acquisiscono così l'origine preferenziale egiziana.

ESEMPIO 2

Latte, totalmente ottenuto in Svizzera, viene esportato in Germania, dove viene trasformato in formaggio per essere esportato in Svizzera.
Il latte è trattato come fosse originario della UE. Poiché tutte le trasformazioni necessarie per la produzione del formaggio sono eseguite su un prodotto con carattere originario (latte), il prodotto finito ha soddisfatto le regole in materia di origine ed ha dunque origine UE.

2.9.2 Cumulo totale (detto anche completo o pieno o integrale)

Il cumulo totale viene attuato solo tra Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE). Esso è altresì applicabile sulla base di taluni Accordi/Protocolli con la Tunisia, il Marocco e l'Algeria.
Lo SEE comprende i Paesi dell'UE, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.
Ai fini dell'origine, lo SEE viene considerato un unico territorio.
Il cumulo totale significa che, nello stabilire l'origine finale, si considerano tutte le operazioni eseguite nello SEE.
Non è richiesto che le merci abbiano origine in uno dei Paesi SEE prima di essere esportati per ulteriore lavorazione o trasformazione in un altro Paese dello SEE, mentre si richiede che tutte le lavorazioni o trasformazioni necessarie per conferire il carattere originario siano eseguite sul prodotto.

I Protocolli esistenti tra UE e Tunisia, Marocco e Algeria disciplinano inoltre il cumulo di lavorazione e trasformazione.
Come nello SEE, è necessario che tutte le lavorazioni e le trasformazioni necessarie per conferire l'origine vengano eseguite sul prodotto non nel territorio doganale di un singolo Paese, ma nell'area formata dai territori doganali di un gruppo di Paesi, quali la UE, la Tunisia, il Marocco e l'Algeria.

Il cumulo completo trova applicazione nelle seguenti relazioni:
- I Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) ed i ventisette Paesi membri della UE, Norvegia, Islanda e Liechenstein
- Paesi ACP e PTOM e la UE
- I Paesi del Maghreb (Algeria, Marocco e Tunisia) e la UE
- Gruppi regionali nell'ambito delle preferenze ai Paesi in via di sviluppo.

Alcuni esempi possono aiutare a comprendere meglio il cumulo totale.

ESEMPIO 1

CUMULO TOTALE O INTEGRALE DELLO SEE

Del filato di cotone al 100%, di origine Indiana, viene importato in Portogallo dove viene trasformato in tessuto di cotone. Tale tessuto mantiene il suo carattere non originario in Portogallo, poiché la regola dell'origine relativa ai tessuti impone la fabbricazione a partire dalla fibra.
Il tessuto non originario viene esportato dal Portogallo in Norvegia, dove viene trasformato in indumenti.
In Norvegia gli indumenti finiti ottengono la posizione di origine preferenziale, in quanto la trasformazione eseguita in Portogallo si aggiunge a quella eseguita in Norvegia per produrre indumenti originari. Il requisito della doppia trasformazione (cioè da filato a tessuto e poi a indumento) è stato soddisfatto nello SEE, quindi il prodotto finale ottiene il carattere originario dello SEE e, poiché il cumulo viene riconosciuto dai Paesi PanEuro mediterranei, il prodotto può essere esportato all'interno della stessa zona in regime preferenziale.

ESEMPIO 2

CUMULO TOTALE O INTEGRALE CON TUNISIA, MAROCCO E ALGERIA

Il filato cinese viene importato in Tunisia dove viene trasformato in tessuto. Quest'ultimo mantiene la sua origine cinese, in quanto le regole di origine per il tessuto richiedono la fabbricazione dalle fibre.
Il tessuto non originario viene esportato dalla Tunisia al Marocco dove viene trasformato in indumenti. Nel Marocco, gli indumenti finiti ottengono il carattere di origine preferenziale, in quanto la trasformazione eseguita in Marocco si aggiunge a quella eseguita dalla Tunisia per produrre gli indumenti originari.

Il requisito della doppia trasformazione, come nell'esempio precedente, è stato soddisfatto nel territorio dei Paesi che beneficiano del cumulo totale o integrale, quindi il prodotto finale ottiene il carattere originario del Marocco e il prodotto può essere esportato nella Comunità. Tuttavia, poiché il cumulo totale o integrale tra UE, Tunisia, Marocco e Algeria non viene riconosciuto dai Paesi Pan Euro mediterranei (si veda il par. 2.9.2) per una migliore comprensione dell'esempio), il prodotto non può essere ri-esportato all'interno della zona in regime preferenziale.

2.9.3 Cumulo diagonale

Il cumulo diagonale si attua tra più di due Paesi. Se i Paesi A, B e C hanno siglato tra loro accordi e tutti applicano le stesse regole sull'origine per quanto riguarda la lavorazione o la trasforma-

zione di materiali non originari, il Paese A può applicare il cumulo diagonale nei suoi scambi commerciali con gli altri due Paesi, se gli accordi prevedono tale cumulo.

Ad esempio, i prodotti originari dei Paesi B e C possono essere utilizzati per produrre un prodotto con carattere originario del Paese A.
Le importazioni nel Paese A da B e C avvengono ai sensi degli accordi bilaterali esistenti tra il Paese A e gli altri due Paesi.
Dato però che tutti e tre i Paesi applicano lo stesso sistema delle regole sull'origine, il carattere originario di tutti i componenti può essere sommato al fine di mantenere il carattere originario del prodotto finale.

Ciascun Paese deve applicare le stesse regole in materia di origine degli altri due Paesi coinvolti. Non è sufficiente cioè che solo il Paese A applichi le stesse regole in materia di origine degli altri due Paesi coinvolti: occorre che reciprocamente anche questi ultimi applichino le stesse regole tra loro.
Un Paese può applicare dunque il cumulo diagonale solo con quei Paesi con cui ha un protocollo in materia di origine che preveda tale cumulo e contenga identiche regole in materia di origine.

Per beneficiare del cumulo diagonale la lavorazione e la trasformazione devono essere eseguite su prodotti aventi carattere originario.

ESEMPIO 1

La Norvegia ha un accordo con la Svizzera e la Turchia che prevede il cumulo e contiene regole identiche in materia di origine. Anche la Svizzera ha un accordo analogo con la Turchia contenente le stesse regole in materia di origine che applica con la Norvegia. Pertanto, la Norvegia può utilizzare prodotti originari della Turchia e della Svizzera per produrre una merce che avrà carattere originario della Norvegia.

ESEMPIO 2

il Paese A produce un prodotto originario utilizzando materiali originari del Paese B. Il prodotto finito nel Paese A viene quindi esportato nel Paese C dove viene incorporato in un altro prodotto insieme a materiale originario di un quarto Paese, Paese D.
Tutti e quattro i Paesi hanno siglato accordi tra loro che prevedono il cumulo e applicano identiche regole in materia di origine tra loro e poiché tutti i materiali e componenti hanno carattere originario anche il prodotto finale avrà carattere originario

ESEMPIO 3

L'Egitto produce un prodotto originario utilizzando componenti che hanno origine UE. Il prodotto finito avrà origine egiziana. Il prodotto egiziano viene quindi esportato in Svizzera dove viene incorporato in un macchinario che contiene anche componenti con origine Turca.
Il macchinario prodotto in Svizzera ha origine svizzera poiché tutti i componenti utilizzati per produrlo hanno già carattere originario nella zona ed i componenti originari dell'Egitto e della Turchia hanno subito lavorazioni e trasformazioni oltre la soglia minima

2.9.4 Lavorazioni che non eccedono le soglie minime

Se, nel Paese della fabbricazione finale i materiali originari di uno o più Paesi non sono soggetti a lavorazione o trasformazione che eccedano le operazioni minime, l'origine del prodotto finale viene attribuita al Paese che contribuisce per il valore maggiore.

A tale fine, il valore aggiunto nel Paese della fabbricazione finale – compreso il valore dei materiali non originari che sono stati trasformati a sufficienza – viene paragonato al valore dei materiali originari di ciascuno degli altri Paesi.

ESEMPIO

Le varie parti di un insieme, originarie di due Paesi, vengono imballate nella UE.
I pantaloni e una gonna, originari della Svizzera, valgono 180 Euro; la giacca, originaria della Giordania, vale 100 Euro. L'operazione minima ("imballaggio") effettuata nella Comunità costa 2 Euro.
L'operatore utilizza buste di plastica dell'Ucraina, del valore di 0,5 Euro. Il prezzo franco fabbrica del prodotto finale è di 330 Euro.

Dal momento che l'operazione nella UE è minima, al fine di attribuire l'origine, il valore aggiunto deve essere paragonato al valore in dogana degli altri materiali utilizzati:

Valore aggiunto nella UE (che comprende 2 euro per l'operazione e 0,5 euro per l'imballaggio):

330 euro (prezzo franco fabbrica) – (meno) 280 euro (180+100) = 50 euro = "valore aggiunto nella UE"

Il valore svizzero (180) è maggiore del valore aggiunto nella UE (50) e dei valori di tutti gli altri materiali originari utilizzati (100).

Pertanto, il prodotto finale avrà un'origine svizzera e potrà essere esportato in altri Paesi con i quali è applicabile il cumulo.

Se non viene effettuata nessuna lavorazione o trasformazione nel Paese di esportazione, i materiali o i prodotti semplicemente mantengono la propria origine se vengono esportati verso altri Paesi.

In particolare quando le merci entrano nella Comunità da uno dei Paesi partner e vengono esportate in un altro dei Paesi partner senza aver subito nessuna lavorazione o trasformazione nella Comunità, tali merci mantengono l'origine del Paese partner dal quale sono state esportate verso la Comunità.

ESEMPIO

Bicchieri di cristallo, completamente ottenuti in Libano, vengono esportati in Germania. Le merci hanno origine libanese; l'importatore tedesco successivamente esporta gli stessi bicchieri in Svizzera. In questo caso i bicchieri mantengono l'origine libanese.

2.9.5 Differenza tra il cumulo diagonale e quello totale

La differenza tra il cumulo diagonale e quello totale o integrale può essere meglio compreso con questo esempio:

ESEMPIO

Del filato di cotone al 100%, di origine Indiana, viene importato in Svizzera dove viene trasformato in tessuto di cotone. Tali tessuti mantengono il loro carattere non originario in Svizzera, poiché la regola dell'origine relativa ai tessuti impone la fabbricazione a partire dalla fibra.

Il tessuto non originario viene esportato dalla Svizzera in Turchia, dove viene trasformato in indumenti. Gli indumenti fabbricati dal tessuto non originario in Turchia non possono ottenere la posizione di origine preferenziale, in quanto la regola per i materiali con origine non preferenziale utilizzati nella fabbricazione degli indumenti (cioè la fabbricazione a partire dal filato) non è stata soddisfatta.

Il risultato sarebbe identico se il tessuto non originario fosse esportato dalla Svizzera in Germania e la fabbricazione di indumenti avvenisse in Germania.

2.10 CUMULI TRA GRUPPI DI PAESI E/O REGIONI

2.10.1 Paesi in via di sviluppo e cumulo regionale

Con i Paesi in via di sviluppo, nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate[24], oltre al cumulo bilaterale esiste la regole del "cumulo regionale"

Tale regola trova applicazione nell'ambito dei seguenti raggruppamenti economici:

1) ASEAN o ANASE: Associazione delle nazioni del sud-est asiatico: Indonesia, Filippine, Singapore, Thailandia, Vietnam e Brunei Darussalam
2) MCCA: Mercato Comune Centro Americano: Costarica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua
3) Gruppo Andino (accordo Cartagena): Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela

In sostanza i prodotti originari di ogni Paese facente parte del medesimo gruppo, utilizzati nella fabbricazione di un bene, sono da considerarsi come se fossero originari del Paese nel quale avviene materialmente la fabbricazione del prodotto ultimo.

ESEMPIO

Un'azienda italiana importa camicie dalla Colombia. Tali beni sono stati realizzati in Colombia con il concorso di prodotti/materiali di Colombia e Perù.

Le camicie potranno beneficiare del certificato "FormA" emesso da un Paese in via di sviluppo in base al sistema delle preferenze generalizzate SPG, permettendo dunque l'esenzione o la riduzione daziaria all'atto dell'importazione in Italia in quanto viene rispettata la regole della fabbricazione a partire dai filati non assumendo alcuna rilevanza la circostanza che parte del processo di realizzazione delle camicie sia avvenuto in Perù (apporto cumulativo di due Paesi del Gruppo Andino).

24 La UE concede unilateralmente una riduzione o esenzione daziaria alle merci prodotte in un Paese in via di sviluppo a condizione che le stesse siano interamente ottenute nel Paese stesso oppure, purt trattandosi di materie prime o semilavorati origineri di altro Paese abbiano subito sul territorio del Paese in via di svlluppo in questione una trasformazione sufficiente.

2.10.2 Il Cumulo Paneuromediterraneo

É prevista - entro il 2010 - la creazione di una zona di libero scambio, basata su singoli Accordi di libero scambio contenenti norme sull'origine identiche a quelle degli Accordi Paneuropei già esistenti.

Tale nuovo accordo consentirà di realizzare un bene con il concorso di due o più Paesi aderenti al cumulo PaneuroMediterraneo permettendo al prodotto così ottenuto di poter essere rivenduto in altro Paese aderente al cumulo mantenendo i benefici del trattamento preferenziale (esenzione o riduzione daziaria all'atto dell'importazione nel Paese di importazione finale)

Il cumulo PanEuromediterraneo è il termine con cui si indica il sistema di cumulo diagonale tra l'Unione Europea ed un certo numero di Paesi europei e Mediterranei[25]

A questo riguardo, i singoli Accordi 'origine' PanEuromediterranei stanno sostituendo i corrispondenti Accordi in vigore con i Paesi Pan europei (Svizzera compreso il Liechtenstein, Islanda, Norvegia, Turchia e Spazio Economico Europeo), con le Isole Faeroer nonché con i seguenti Paesi del mediterraneo: Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Israele, Cisgiordania e Striscia di Gaza (Palestina), Giordania, Siria e Libano Si è reso pertanto necessario modificare gli accordi già in essere tra le UE ed i singoli Paesi (o gruppi di Paesi) al fine di poter contemplare le ipotesi di cumulo di origine preferenziale

2.10.3 Certificazione e Prove dell'origine per il cumulo Paneuromediterraneo

Alle tradizionali prove di origine, certificato Eur1 e dichiarazione su fattura, si aggiungono il certificato Eur Med e la dichiarazione su fattura Eur Med[26].
In linea generale, tutte e quattro le prove di origine in questione possono essere utilizzate indistintamente, al fine di beneficiare della preferenza daziaria, quando le merci di cui trattasi rivestono il carattere di "prodotti originari" del Paese esportatore, o di uno degli altri Paesi Pan Euro mediterranei, a condizione che il cumulo con le Isole Faeroer o con un Paese del Mediterraneo - tranne la Turchia (che nel contesto dei Protocolli 'origine' Pan Euro mediterranei viene considerata come Paese Pan europeo) - non sia stato applicato.

Eccezione per il MAGREB (Marocco, Tunisia ed Algeria)
É obbligatoria invece la richiesta del certificato Eur1 oppure il rilascio della dichiarazione su fattura, in luogo del certificato Eur Med oppure della dichiarazione su fattura Eur Med, quando nel caso di commercio fra l'Unione europea i Paesi del Magreb (Marocco, Algeria e Tunisia), i prodotti in questione possono essere considerati "prodotti originari" della UE medesima, ovvero del Paese Magreb dell'Accordo preso in considerazione, con l'applicazione del cumulo totale con i "prodotti originari" di uno, o più, degli altri Paesi Magreb ed a condizione che vengano soddisfatti gli altri requisiti del Protocollo 'origine' del medesimo Accordo

ESEMPIO

Prodotti originari della UE vengono esportati in Marocco con certificato Eur1 o con dichiarazione su fattura ovvero con certificato Eur Med o con dichiarazione su fattura Eur

Segue nella pagina successiva >>>

25 I Paesi del cumulo PanEuroMediterraneo, oltra alla UE, sono i seguenti:
Algeria, Egitto, Isole Færøer , Islanda, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Norvegia, Svizzera, Siria , Tunisia, Turchia , Cisgiordania e Striscia di Gaza

26 Si veda l'allegato 18

<<< Segue dalla pagina precedente

Med, con la dicitura: "no cumulation applied", per subire delle lavorazioni insufficienti. La nuova versione della dichiarazione di origine preferenziale, così come peraltro prevede lo stesso certificato Eur Med, da impiegarsi nell'ambito delle transazione tra Paesi aderenti al cumulo richiedono all'operatore di dichiarare espressamente se la merce è stata ottenuta facendo "cumulo" con altro Paese o meno. Nel caso specifico non essendosi verificato alcun "cumulo" con altro Paese è necessario indicare "no cumulation applied"

Successivamente, i prodotti ottenuti a seguito delle predette lavorazioni o trasformazioni insufficienti vengono esportati, in applicazione del cumulo totale, nella UE, previo rilascio della dichiarazione del fornitore di cui all'art.27 bis del Protocollo 'origine' Pan Euro med allegato all'Accordo UE-Marocco.

I prodotti in questione potranno essere esportati, nel contesto Pan Euro mediterraneo, obbligatoriamente con certificato Eur1 o con dichiarazione su fattura solo verso uno degli altri Paesi Magreb

É obbligatoria, rispettivamente, la richiesta del certificato Eur Med oppure il rilascio della dichiarazione su fattura Eur Med, in luogo del certificato Eur1 oppure della dichiarazione su fattura, quando le merci possono essere considerate "prodotti originari" della Unione Europea o del Paese partner dell'Accordo preso in considerazione, ovvero di uno degli altri Paesi PanEuromediterranei con i quali si applica il cumulo, sempre a condizione che vengano soddisfatti gli altri requisiti del Protocollo 'origine' del medesimo Accordo ed, inoltre, se il cumulo sia stato applicato con i "prodotti originari" delle Isole Faeroer o con un altro Paese mediterraneo (la Turchia, ai fini dell'origine, viene considerato Pan Europeo)

ESEMPIO

Prodotti originari di Israele vengono esportati nella Unione Europea con certificato Eur Med o con dichiarazione su fattura Eur Med, con la dicitura:
"no cumulation applied", per subire delle lavorazioni sulla base della regola del cumulo.

Dalla Comunità medesima i prodotti ottenuti potranno essere riesportati in un altro Paese Pan Euro Mediterraneo (es. Islanda). In questo caso, nella Unione Europea stessa dovrà essere rilasciato obbligatoriamente un certificato Eur Med o una dichiarazione su fattura Eur Med con la dicitura: "cumulation applied with IL".

É facoltativa, rispettivamente, la richiesta del certificato Eur1 oppure il rilascio della dichiarazione su fattura, rispetto al certificato Eur Med oppure della dichiarazione su fattura Eur Med, nei seguenti casi:

1) i prodotti in questione possono essere considerati "prodotti originari" della Comunità europea, ovvero del Paese partner dell'Accordo preso in considerazione, senza l'applicazione del cumulo con i "prodotti originari" di uno degli altri Paesi Pan Euro Mediterranei ed a condizione che vengano soddisfatti gli altri requisiti del Protocollo 'origine' del medesimo Accordo;

ESEMPI

Prodotti originari della Svizzera possono essere esportati da quest'ultima nella Comunità europea con certificato Eur1 ovvero con dichiarazione su fattura.
Prodotti originari della Comunità europea possono essere esportati da quest'ultima in Marocco con certificato Eur 1 ovvero con dichiarazione su fattura.
Prodotti originari della Comunità, ottenuti in applicazione della regola del cumulo (bilaterale) a partire da "prodotti originari" egiziani precedentemente esportati con prova di origine preferenziale, possono essere esportati dalla Comunità medesima in Egitto con certificato Eur 1 ovvero con dichiarazione su fattura

2) i prodotti in questione possono essere considerati "prodotti originari" di uno degli altri Paesi Pan Euro mediterranei con cui si applica il cumulo, oltre quelli dell'Accordo preso in considerazione, senza che venga applicato il predetto cumulo con i "prodotti originari" di uno degli altri Paesi Pan Euro med ed a condizione che vengano soddisfatti gli altri requisiti del Protocollo 'origine' del medesimo Accordo.

Inoltre, occorre che nel Paese di origine sia stato rilasciato un certificato Eur Med, ovvero una dichiarazione su fattura Eur Med la quale deve indicare che il cumulo non è stato applicato

ESEMPIO

Prodotti originari della Svizzera che vengono esportati con certificato Eur Med ovvero con dichiarazione su fattura Eur Med, recante la dicitura "no cumulation applied", dalla Confederazione elvetica nella Unione europea, possono essere riesportati tali e quali (senza, quindi, aver subito lavorazioni o trasformazioni), dall'UE in Norvegia con certificato Eur1 o dichiarazione su fattura che attesta il carattere di "prodotto originario" della Svizzera.

In sintesi, si può richiedere un certificato Eur 1, ovvero rilasciare una dichiarazione su fattura, quando non ricorrano le condizioni per applicare il cumulo diagonale con uno o più Paesi Pan Euro mediterranei, nonché quando nel commercio bilaterale, ove prevista, venga concessa la restituzione o l'esenzione totale (c.d. drawback).

2.11 REGOLA DEL DIVIETO DI RESTITUZIONE DEI DAZI DOGANALI O DI ESENZIONE DA TALI DAZI (c.d. NO DRAWBACK)

Nell'ambito dell'accordo PanEuroMediterraneo è prevista l'applicazione della regola del "no drawback" in forza della quale il carattere preferenziale delle eventuali merci (materie prime o semilavorati) di origine extracomunitaria impiegate in un processo di trasformazione in un Paese aderente al cumulo è subordinato al preventivo pagamento del dazio nel Paese stesso in cui è avvenuta la trasformazione.
In sintesi dunque le condizioni necessarie che devono essere rispettate per fare acquisire il carattere originario sono da ricondursi a:

- l'effettuazione di una trasformazione sufficiente (in base alle specifiche regole fissate nell'accordo in questione)
- il preventivo pagamento dei dazi (immissione in libera pratica) nel Paese in cui è avvenuta la trasformazione

Si rende pertanto sempre necessaria, oltre alla trasformazione sufficiente, la preventiva immissione in libera pratica nel Paese trasformatore (pagamento del dazio) di tutte le materie prime

o semilavorati impiegati nella trasformazione non essendo ammesso operare con regime sospensivi come ad esempio il perfezionamento attivo.

2.12 LE UNIONI DOGANALI

La UE ha costituito un'unione doganale con Turchia, il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino.
I prodotti scambiati nell'Unione doganale con Andorra e San Marino sono trattati ai sensi di quanto stabilito dai Protocolli in materia di origine legati agli Accordi.
Tutti gli Accordi contengono Dichiarazioni congiunte in cui si afferma che i prodotti dei Capitoli da 25 a 97 (partendo dunque dal sale, zolfo, terre e pietre, passando per tutti i prodotti industriali sino agli oggetti d'arte e di antichità) che hanno origine in un Paese dell'Unione Doganale o che siano stati importati definitivamente da Paesi terzi (con pagamento dei dazi se dovuti) non devono essere assoggettati al pagamento del dazio se importati in un Paese dell'Unione Europea.
Per questa ragione i beni provenienti dalla Turchia vengono scortati dal certificato ATR anche se di origine di Paesi terzi purché in Turchia abbiano assolto al pagamento dei dazi.

2.13 IMPORTAZIONI DA PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Un "regime speciale" è stato accordato dalla UE ad alcuni Paesi ed è stato denominato SPG (Sistema Preferenze Generalizzate).

Tale regime, rivolto a Paesi in via di sviluppo che abbiano ratificato le Convenzioni sui diritti dell'uomo, del lavoro e ambientali, mira a favorire l'incentivazione e lo sviluppo di questi Paesi economicamente più deboli.
L'importazione di prodotti da detti Paesi è pertanto esente totalmente da dazi o dall'applicazione di dazi ridotti a seconda di quanto elevato sia lo sviluppo del Paese in questione. Minore è il grado di sviluppo raggiunto dal Paese del fornitore e maggiori saranno le riduzioni daziarie applicate all'atto dell'importazione nella UE.
Per ottenere detta agevolazione le merci devono essere scortate da un certificato "Form A" vistato dalle Autorità competenti del Paese di esportazione ed il trasporto delle merci deve avvenire in modo diretto.
Il citato certificato può essere controllato dall'autorità doganale italiana attivando la "mutua assistenza doganale".
Nel caso in cui l'autorità doganale estera non confermasse la veridicità del documento o non inviasse risposta alla richiesta italiana, la Dogana procederà al recupero dei dazi doganali non pagati all'atto dell'importazione e all'applicazione delle ammende.

ALLEGATI

ALLEGATI

ORIGINE NON PREFERENZIALE

CODICE DOGANALE COMUNITARIO
REGOLAMENTO CEE 2913/92
ORIGINE DELLE MERCI

Sezione 1
Origine non preferenziale delle merci

Articolo 22

Gli articoli da 23 a 26 definiscono l'origine non preferenziale delle merci per:

a) l'applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee, escluse le misure di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere d) ed e);

b) l'applicazione delle misure diverse da quelle tariffarie stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci;

c) la compilazione e il rilascio dei certificati d'origine.

Articolo 23

1. Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese.

2. Per merci interamente ottenute in un paese s'intendono:

a) i prodotti minerali estratti in tale paese;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;

e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo;

g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese, sempreché tali navi-officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera;

h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;

i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime;

j) le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.

3. Per l'applicazione del paragrafo 2, la nozione di paese comprende anche il rispettivo mare territoriale.

Articolo 24

Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed

effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Articolo 25

Una trasformazione o lavorazione per la quale è accertato o per la quale i fatti constatati giustificano la presunzione che sia stata effettuata per eludere le disposizioni applicabili nella Comunità alle merci di determinati paesi, non può in alcun modo essere considerata come conferente, ai sensi dell'articolo 24, alle merci così ottenute l'origine del paese in cui è effettuata.

Articolo 26

1. La normativa doganale o altre normative comunitarie specifiche possono prevedere che l'origine delle merci debba essere comprovata mediante presentazione di un documento.

2. Nonostante la presentazione di detto documento l'autorità doganale può richiedere, in caso di seri dubbi, qualsiasi altra prova complementare per accertarsi che l'origine indicata risponda alle regole stabilite dalla normativa comunitaria.

DISPOSIZIONI D'ATTUAZIONE DEL CODICE DOGANALE COMUNITARIO

REGOLAMENTO CEE 2454/9

TITOLO IV
ORIGINE DELLE MERCI

CAPITOLO 1
Origine non preferenziale

Sezione 1 - Lavorazioni o trasformazioni che conferiscono l'origine

Articolo 35
Le disposizioni del presente capitolo determinano sia per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata, sia per taluni prodotti diversi dalle materie tessili e dai loro manufatti, le lavorazioni o trasformazioni che sono considerate rispondenti ai criteri dell'articolo 24 del codice e che conferiscono a detti prodotti il carattere originario del paese in cui sono state effettuate.
Per «paese» s'intende, secondo il caso, un paese terzo, oppure la Comunità.

Sottosezione 1 - Materie tessili e loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata

Articolo 36
Per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata una trasformazione completa, definita all'articolo 37 seguente, è considerata una lavorazione o una trasformazione che conferisce il carattere originario a titolo dell'articolo 24 del codice.

Articolo 37
Si considerano trasformazioni complete le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di classificare i prodotti ottenuti in una voce della nomenclatura combinata diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti non originari utilizzati.
Tuttavia, per i prodotti enumerati nell'allegato 10 si possono considerare complete soltanto le trasformazioni particolari che figurano nella colonna 3 di detto allegato, in corrispondenza di ciascun prodotto ottenuto, che vi sia o meno un cambiamento di voce doganale.
Le modalità d'applicazione delle regole contenute in detto allegato 10 sono illustrate nelle note introduttive di cui all'allegato 9.

Articolo 38

Per l'applicazione del precedente articolo si considerano sempre insufficienti a conferire il carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni, che vi sia o meno cambiamento di voce tariffaria:

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti tal quali durante il trasporto e il magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni affini);
b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi compresa la composizione di serie di prodotti), lavatura, riduzione in pezzi;
c) i) i cambiamenti d'imballaggio; le divisioni e riunioni di partite;
ii) la semplice insaccatura, nonché il semplice collocamento in astucci, scatole o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
d) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento;
e) la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo;
f) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad e).

Sottosezione 2 - Prodotti diversi dalle materie tessili e dai loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata

Articolo 39

Per i prodotti ottenuti, elencati nell'allegato 11, sono considerate lavorazioni o trasformazioni che conferiscono il carattere originario ai sensi dell'articolo 24, del codice, le lavorazioni o trasformazioni che figurano nella colonna 3 di detto allegato.
Le modalità di applicazione delle regole contenute in detto allegato 11 sono illustrate nelle note introduttive di cui all'allegato 9.

Sottosezione 3 - Disposizioni comuni per tutti i prodotti

Articolo 40

Quando dagli elenchi degli allegati 10 e 11 risulta acquisito il carattere originario, sempre che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica dei prodotti ottenuti, tale percentuale è calcolata nel modo seguente:

- per «valore» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, se questo non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per questi materiali nel paese di trasformazione;
- per «prezzo franco fabbrica» s'intende il prezzo all'uscita dallo stabilimento del prodotto ottenuto, dedotta qualsiasi tassa interna che è, o può essere, restituita al momento dell'esportazione di tale prodotto;
- per «valore acquisito grazie ad operazioni di montaggio» s'intende l'aumento del valore risultante dalle operazioni di montaggio vere e proprie, ivi compresa qualsiasi operazione di rifinitura e di controllo e, eventualmente, l'incorporazione di pezzi originari del paese in cui tali operazioni vengono effettuate, compresi l'utile e le spese generali sostenute in detto paese per le operazioni di cui sopra.

Sezione 2 - Disposizioni d'applicazione relative ai pezzi di ricambio

Articolo 41

1. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati insieme ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e facenti parte della sua normale attrezzatura sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati.

2. I pezzi di ricambio essenzialmente destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati, purché sussistano le condizioni contemplate nella presente sezione.

Articolo 42
La presunzione di cui all'articolo precedente è ammessa soltanto:
- se necessaria per l'importazione nel paese di destinazione,
- se l'impiego dei suddetti pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione del materiale, della macchina, dell'apparecchio e del veicolo considerati non ostacola l'attribuzione dell'origine comunitaria o del paese di produzione al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo di cui sopra.

Articolo 43
Per l'applicazione dell'articolo 41 si intendono:
a) per «materiali, macchine, apparecchi oppure veicoli»: le merci che figurano nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata;
b) per «pezzi di ricambio essenziali» quelli che contemporaneamente:
   - costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento delle merci di cui alla lettera a) precedentemente immesse in libera pratica o esportate,
   - sono caratteristici di queste merci, e
   - sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.

Articolo 44
Allorché si presenta alle autorità competenti o agli organismi abilitati degli Stati membri una domanda di certificato d'origine per i pezzi di ricambio essenziali di cui all'articolo 41, il certificato e la relativa domanda devono contenere nella casella n. 6 («n. d'ordine; marchi; numeri; numero e natura dei colli; designazione delle merci») la dichiarazione dell'interessato che le merci ivi menzionate sono destinate alla normale manutenzione di un materiale, di una macchina, di un apparecchio o di un veicolo precedentemente esportati e l'indicazione precisa del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo di cui sopra.
D'altro canto, l'interessato indica, per quanto possibile, i dati relativi al certificato d'origine con il quale sono stati esportati il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo cui sono destinati i pezzi di ricambio (autorità che ha rilasciato il certificato, numero e data dello stesso).

Articolo 45
Quando l'origine dei pezzi di ricambio essenziali di cui all'articolo 41 deve essere giustificata ai fini dell'immissione in libera pratica nella Comunità con la presentazione di un certificato d'origine, questo deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 44.

Articolo 46
Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere qualsiasi ulteriore prova ai fini dell'applicazione delle norme stabilite nella presente sezione, in particolare:
- la presentazione della fattura o della copia della fattura relativa al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati;
- la presentazione del contratto, della copia del contratto, o di ogni altro documento dal quale risulti che la consegna avviene nel quadro della normale manutenzione.

Sezione 3 - Disposizioni d'applicazione relative ai certificati di origine

Sottosezione 1 - Disposizioni relative ai certificati generali di origine

Articolo 47
Quando l'origine delle merci sia o debba essere comprovata all'importazione con la presentazione di un certificato di origine, tale certificato deve soddisfare alle seguenti condizioni:
a) essere compilato da un'autorità o da un organismo che presenti le necessarie garanzie e sia debitamente abilitato dal paese di rilascio;

b) recare tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della merce cui si riferisce, in particolare:
   - la quantità, la natura, i contrassegni ed i numeri dei colli,
   - il tipo di prodotto,
   - il peso lordo e il peso netto del prodotto; tuttavia, queste indicazioni possono essere sostituite da altre, quali il numero o il volume, quando il prodotto è soggetto a notevoli cambiamenti di peso durante il trasporto oppure quando non è possibile stabilirne il peso o quando normalmente lo si identifichi con queste altre indicazioni,
   - il nome dello speditore;
c) comprovare, senza ambiguità, che la merce cui si riferisce è originaria di un determinato paese.

Articolo 48

1. I certificati di origine rilasciati dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati degli Stati membri devono soddisfare alle condizioni previste all'articolo 47, lettere a) e b).

2. I certificati e le relative domande devono essere compilati sui formulari il cui modello figura all'allegato 12.

3. Detti certificati di origine attestano che le merci sono originarie della Comunità.
Tuttavia, quando le necessità del commercio di esportazione lo esigano, essi possono attestare che tali merci sono originarie di uno Stato membro determinato.
Qualora le condizioni di cui all'articolo 24 del codice risultino soddisfatte soltanto con una serie di operazioni effettuate in vari Stati membri, è ammessa unicamente la certificazione di origine della Comunità.

Articolo 49

Il certificato d'origine è rilasciato su domanda scritta dell'interessato.
Se le circostanze lo giustificano, in particolare se l'interessato intrattiene regolari correnti di esportazione, gli Stati membri possono rinunciare a richiedere una domanda per ogni operazione di esportazione, a condizione che siano rispettate le disposizioni vigenti in materia di origine.
È possibile rilasciare una o più copie supplementari del certificato di origine quando ciò sia giustificato da esigenze commerciali.
Per le copie devono essere utilizzati i formulari il cui modello figura nell'allegato 12.

Articolo 50

1. Il formato del certificato è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da usare è collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m2 o di 25-30 g/m2 quando trattasi di carta per posta aerea. Il recto dell'originale deve avere un fondo arabescato di color seppia in modo da evidenziare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2. Il formulario di domanda è stampato nella lingua o in una o più lingue ufficiali dello Stato membro di esportazione. Il formulario del certificato d'origine è stampato in una o più lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua.

3. Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei formulari dei certificati d'origine oppure affidarla a ditte da loro all'uopo autorizzate. In quest'ultimo caso su ogni formulario di certificato deve apparire un riferimento all'autorizzazione in causa. Ogni certificato d'origine reca il nome e l'indirizzo della tipografia oppure una sigla che ne permette l'identificazione. Inoltre, esso reca un numero di serie, stampato od apposto con un timbro, destinato ad individuarlo.

Articolo 51
I formulari di domanda e i certificati d'origine sono compilati a macchina o a mano, in stampatello, in maniera identica, in una delle lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua.

Articolo 52
Su ciascuno dei certificati di origine di cui all'articolo 48 deve figurare un numero di serie destinato ad individuarlo. Lo stesso numero deve figurare anche sulla domanda di certificato e su tutte le copie dello stesso.
Inoltre, le autorità competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri possono numerare questi documenti secondo l'ordine di rilascio.

Articolo 53
Le autorità competenti degli Stati membri determinano le indicazioni supplementari da fornire eventualmente nella domanda. Tali indicazioni supplementari devono essere limitate allo stretto necessario.
Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni da esso adottate in virtù del comma precedente. La Commissione comunica immediatamente tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 54
Le autorità competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri che hanno rilasciato i certificati d'origine devono conservare le relative domande per almeno due anni.
Tuttavia, le domande possono anche essere conservate sotto forma di copie a condizione che ad esse possa essere attribuito lo stesso valore di prova nella legislazione dello Stato membro in causa.

Sottosezione 2 - Disposizioni specifiche relative ai certificati di origine per taluni prodotti agricoli che beneficiano di regimi speciali

Articolo 55
Gli articoli da 56 a 65 definiscono le condizioni di utilizzo dei certificati d'origine relativi ai prodotti agricoli originari di paesi terzi per i quali sono istituiti dei regimi particolari non preferenziali d'importazione, sempre che tali regimi facciano riferimento alle disposizioni seguenti.

a) Certificati d'origine

Articolo 56
1. I certificati d'origine relativi ai prodotti agricoli originari dei paesi terzi per i quali sono istituiti speciali regimi d'importazione non preferenziali debbono essere redatti su formulari conformi al modello di cui all'allegato 13.

2. Questi certificati sono rilasciati dalle autorità governative competenti dei paesi terzi in questione, qui di seguito denominate «autorità emittenti», se i prodotti cui i predetti certificati si riferiscono possono essere considerati originari di tali paesi, in conformità delle disposizioni vigenti nella Comunità.

3. Su tali certificati devono inoltre figurare tutte le informazioni necessarie previste dalla regolamentazione comunitaria relativa ai regimi particolari d'importazione di cui all'articolo 55.

4. Fatte salve le disposizioni specifiche relative ai regimi particolari d'importazione di cui all'articolo 55, il termine di validità di tali certificati è di dieci mesi a decorrere dalla data del loro rilascio da parte dell'autorità emittente.

Articolo 57
1. I certificati d'origine redatti conformemente alle disposizioni della presente sottosezione sono costituiti da un unico esemplare contraddistinto dalla dicitura «originale» figurante accanto al titolo del documento.
Se dovessero essere necessari esemplari supplementari, questi ultimi debbono recare, accanto al titolo del documento, la dicitura «copia».

2. Le autorità competenti nella Comunità accettano come valido soltanto l'originale del certificato d'origine.

Articolo 58
1. Il formato del certificato d'origine è di 210 × 297 mm; è tuttavia ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare è carta collata bianca per scritture, senza paste meccaniche, del peso di almeno 40 g/m2. Sul recto dell'originale il fondo deve essere arabescato, di colore giallo, in modo da evidenziare eventuali falsificazioni operate con mezzi meccanici o chimici.

2. I formulari del certificato devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità.

Articolo 59
1. I formulari del certificato d'origine devono essere compilati a macchina o con un procedimento meccanografico o affine.

2. Il certificato non deve presentare alcuna cancellatura o sovrascritta. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate sbarrando le indicazioni errate e aggiungendo, all'occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere siglata dall'autore e autenticata dall'autorità emittente.

Articolo 60
1. I certificati d'origine rilasciati conformemente agli articoli da 56 a 59 recano nella casella n. 5 tutte le indicazioni supplementari di cui all'articolo 56, paragrafo 3, che potrebbero risultare necessarie per l'applicazione dei regimi speciali d'importazione cui essi si riferiscono.

2. Gli spazi non utilizzati delle caselle n. 5, 6 e 7 debbono essere sbarrati in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta successiva.

Articolo 61
Ogni certificato d'origine deve recare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo, il timbro dell'autorità emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.
Il certificato d'origine è rilasciato all'atto dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce; l'autorità emittente conserva una copia di ciascun certificato rilasciato.

Articolo 62
In via eccezionale, il certificato d'origine di cui sopra può essere rilasciato anche dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce, se non è stato rilasciato al momento dell'esportazione per errore, omissione involontaria o circostanze particolari.

Le autorità emittenti non possono rilasciare a posteriori un certificato di origine di cui agli articoli da 56 a 61 se non dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della documentazione corrispondente.

I certificati rilasciati a posteriori devono recare nella casella «osservazioni» una delle seguenti diciture:
- expedido a posteriori,
- udstedt efterfoelgende,
- Nachtraeglich ausgestellt,

- EkdoJen ek twn nsterwn,
- Issued retrospectively,
- Délivré a posteriori,
- rilasciato a posteriori,
- afgegeven a posteriori,
- emitido a posteriori,
- annettu jaelkikaeten
- utfaerdat i efterhand,
- utsted i etterhaand,
- utfaerdat i efterhand,
— Vystaveno dodatec¡ne¡,
— Välja antud tagasiulatuvalt,
— Izsniegts retrospektý ¯vi,
— Retrospektyvusis išdavimas,
— Kiadva visszameno½leges hatállyal,
— Mah- rugÿ retrospettivament,
— Wystawione retrospektywnie,
— Izdano naknadno,
— Vyhotovené dodatoène
— издаден впоследствие,
— eliberat ulterior

b) Cooperazione amministrativa

Articolo 63

1. Qualora le disposizioni che istituiscono per taluni prodotti agricoli speciali regimi d'importazione prevedano l'utilizzazione del certificato d'origine di cui agli articoli da 56 a 62, il loro beneficio è subordinato all'attuazione di una procedura di cooperazione amministrativa, fatta salva l'eventuale deroga prevista nel regime d'importazione in causa.
A tal fine i paesi terzi interessati comunicano alla Commissione delle Comunità europee:
- il nome e l'indirizzo delle autorità preposte al rilascio dei certificati d'origine e il facsimile dei timbri da queste utilizzati;
- il nome e l'indirizzo delle autorità governative incaricate di ricevere le domande di controllo a posteriori dei certificati d'origine di cui al successivo articolo 64.

Tutte queste informazioni sono trasmesse dalla Commissione alle autorità competenti degli Stati membri.

2. Qualora i paesi terzi interessati non comunichino alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti nella Comunità rifiutano di accordare il beneficio dei regimi speciali d'importazione.

Articolo 64

1. Il controllo a posteriori dei certificati d'origine di cui agli articoli da 56 a 62 viene effettuato per sondaggio ed ogniqualvolta vi siano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle indicazioni in esso contenute.
Per quanto concerne l'origine, il controllo è effettuato per iniziativa delle autorità doganali.
Per l'applicazione della regolamentazione agricola il controllo può essere effettuato, se necessario, da altre autorità competenti.

2. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 le autorità competenti nella Comunità rinviano il certificato d'origine o la sua copia all'autorità governativa incaricata del controllo designata dal paese terzo esportatore, indicando, eventualmente, le ragioni di merito o di forma che giustificano un'inchiesta.
Esse allegano al certificato rinviato, se presentata, la fattura o la sua copia e forniscono tutte le informazioni che hanno potuto ottenere e che fanno ritenere che le indicazioni figuranti nel certificato siano inesatte o che esso non sia autentico.

Qualora si soprassieda all'applicazione delle disposizioni dei regimi speciali d'importazione in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali nella Comunità concedono lo svincolo delle merci, riservandosi però di applicare le misure conservative ritenute necessarie.

Articolo 65

1. I risultati del controllo a posteriori sono comunicati al più presto alle autorità competenti nella Comunità.
Essi debbono permettere di determinare se i certificati d'origine rinviati nelle condizioni di cui all'articolo 64 valgono per le merci realmente esportate e se queste possano effettivamente dar luogo all'applicazione del regime particolare d'importazione di cui trattasi.

2. Se nel termine massimo di sei mesi non viene data risposta alle richieste di controllo a posteriori le autorità competenti nella Comunità rifiutano in via definitiva la concessione del beneficio dei regimi particolari d'importazione.

ACCORDO DI MADRID RELATIVO ALLA REPRESSIONE DELLE INDICAZIONE DI PROVENIENZA FALSE O FALLACI DEL 14 APRILE 1891 RIVEDUTO A WASHINGTON IL 2 GIUGNO 1911 , A L' AJA IL 6 NOVEMBRE 1925 , A LONDRA IL 2 GIUGNO 1934 E A LISBONA IL 31 OTTOBRE 1958.

Articolo 1

1) Ogni prodotto recante un'indicazione falsa o fallace dalla quale uno dei paesi ai quali si applica il presente accordo, o un luogo situato in uno di essi , risulterebbe direttamente o indirettamente Paese o luogo d'origine , sarà sequestrato all'atto dell'importazione in ciascuno dei suddetti paesi.

2) Il sequestro sarà ugualmente effettuato nel paese ove l'indicazione falsa o fallace di provenienza sarà stata apposta o in quello in cui sarà stato introdotto il prodotto munito di tale indicazione falsa o fallace.

3) Se la legislazione di un paese non ammette il sequestro all'importazione , questo sequestro sarà sostituito dalla proibizione d'importazione.

4) Se la legislazione di un paese non ammette né il sequestro all'importazione , né la proibizione d'importazione , né il sequestro al interno , e attendendo che questa legislazione sia modificata di conseguenza , tale misure saranno sostituite dalle azioni e dai mezzi che la legge di quel paese assicura in simili casi ai residenti.

5) In mancanza di speciali sanzioni che assicurino la repressione delle indicazioni false o fallaci di provenienza saranno applicabili le sanzioni previste dalle disposizioni corrispondenti delle leggi sui marchi o sui nomi commerciali.

Articolo 2

1) Il sequestro avrà luogo a richiesta dell'Amministrazione delle dogane che avvertirà immediatamente l'interessato , persona fisica o giuridica , per permettergli di regolarizzare , se desidera , il sequestro operato conservativamente ; tuttavia , il Pubblico Ministero o ogni altra autorità competente potrà richiedere il sequestro , sia su richiesta della parte lesa, sia d'ufficio ; la procedura seguirà allora il suo corso ordinario.

2) Le autorità non saranno tenute ad effettuare il sequestro in caso di transito.

Articolo 3

Le presenti disposizioni non costituiscono ostacolo al fatto che il venditore indichi il suo nome o il suo indirizzo sui prodotti provenienti da un paese diverso da quello della vendita ; ma ,in tal caso , l'indirizzo o il nome deve essere accompagnato dall'indicazione precisa, e in caratteri ben visibili , del Paese o del luogo di fabbricazione o di produzione , o da un'altra indicazione sufficiente ad evitare ogni errore sull'origine reale delle merci.

Articolo 3/bis

I Paesi ai quali si applica il presente accordo s'impegnano ugualmente a proibire 'impiego, relativamente alla vendita , all' esposizione o all'offerta dei prodotti , di qualsiasi indicazione avente un carattere di pubblicità e suscettibile d'inganno verso il pubblico sulla provenienza dei prodotti , facendola figurare su insegne , annunci, fatture , carte relative ai vini , lettere o effetti commerciali od ogni altra comunicazione commerciale.

Articolo 4

I tribunali di ciascun Paese dovranno decidere quali sono le denominazioni che , in ragione del loro carattere generico , possono sottrarsi alle disposizioni del presente Accordo , non essendo tuttavia comprese nella riserva specificata da questo articolo le denominazioni regionali di provenienza dei prodotti vinicoli.

Articolo 5

1) I Paesi dell'Unione per la protezione della proprietà industriale che non hanno preso parte al presente Accordo saranno ammessi ad aderirvi su loro domanda, e nella forma prescritta dall'articolo 16 della Convenzione generale.

2) Le stipulazioni degli articoli 16 bis e 17 bis della Convenzione generale si applicano al presente accordo.

Articolo 6

1) Il presente Atto sarà ratificato a gli strumenti di ratificazione saranno depositati a Berna al più tardi il 1 Maggio 1963. Entrerà in vigore fra i Paesi in nome dei quali sarà stato ratificato , se questi saranno in numero minimo di sei ; entrerà in vigore , fra questi paesi , un mese dopo che il deposito della sesta ratifica sarà stato loro notificato dal governo della Confederazione Svizzera e , per i Paesi in nome dei quali sarà ratificato in seguito , un mese dopo la notifica di ciascuna ratifica.

2) I paesi in nome dei quali lo strumento di ratifica non sarà depositato nel termine considerato al capoverso precedente saranno ammessi all'adesione , ai sensi dell'articolo 16 della Convenzione generale.

3) Il presente atto sostituirà , nei rapporti fra i Paesi ai quali si applica , l'Accordo concluso a Madrid il 14 Aprile 1891 e gli atti di revisioni successivi.

4) Per quanto riguarda i Paesi ai quali non si applica il presente Atto, ma ai quali si applica l'Accordo di Madrid riveduto a Londra nel 1934 , quest' ultimo resterà in vigore.

5) Allo stesso modo , per quanto riguarda i Paesi ai quali non si applicano né il presente Atto , né l'Accordo di Madrid riveduto a Londra, resterà in vigore l'Accordo di Madrid riveduto a L' Aja nel 1925.

6) Allo stesso modo, per quanto riguarda i Paesi ai quali non si applicano né il presente atto, né l'Accordo di Madrid riveduto a Londra , né l'Accordo di Madrid riveduto a L'Aja , resterà in vigore l'Accordo di Madrid riveduto a Washington nel 1911.

Lisbona, 31 Ottobre 1958

Servizio di documentazione tributaria

Ministero delle Finanze
DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

Circolare del 22/07/1989 n. 226

Oggetto:
Dpr 26 febbraio 1968, n. 656. Norme per l'applicazione dell'accordo di madrid sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza delle merci.

Sintesi:
Istruzioni riguardanti il campo d'applicazione del dpr 656/68 in materia di repressione delle indicazioni di provenienza false e fallaci e quello del rce 3842/86 relativo al divieto di immissione in libera pratica delle merci contraffatte.

Testo:
Con circolare n. 384, prot. 5159/77.29 del 5 dicembre 1987, sono state diramate istruzioni volte a chiarire l'attuale portata del D.P.R. citato in oggetto, adottato per l'applicazione dell'Accordo concernente la repressione delle indicaizoni di provenienza false e fallaci, concluso a Madrid il 14 aprile 1981, di cui si allega il testo.
Ora, attesa l'adozione del regolamento (CEE) n. 3842/86 relativo al divieto di immissione in libera pratica delle merci contraffatte - per la cui concreta applicazione e' in corso di predisposizione un apposito provvedimento - si ritiene necessario procedere alla diramazione di ulteriori istruzioni allo scopo di evitare la sovrapposizione delle disposizioni convenzionali e di quelle comunitarie, concernenti la specifica materia, segnatamente, per i prodotti provenienti da Paesi terzi.
In proposito giova premettere che il campo di azione dei due strumenti e' assolutamente diverso sia nei confronti dei soggetti immediatamente tutelati sia del diritto protetto.
Infatti mentre la normativa comunitaria colpisce l'uso di un marchio contraffatto difendendo soprattutto il titolare dello stesso dalla immissione in libera pratica dei prodotti che ne sono provvisti, l'accordo di Madrid si focalizza sulla tutela del consumatore in relazione a indicazioni false o fallaci, senza porre ovviamente un particolare accento sul luogo di provenienza (Stati membri o Paesi terzi) dei prodotti stessi.
Tanto premesso, il problema che allo stato delle cose insorge, al quale deve essere data chiara soluzione, si riconduce all'uso di marchi di fabbricazione o di commercio cui il consumatore normalmente ricollega impropriamente una origine geografica, senza pero' che questa sia espressamente contenuta nel marchio.
In realta', la diversificazione degli attuali processi industriali porta alla necessita' che piu' imprese, site anche in diversi Paesi, facenti parte di una unica organizzazione imprenditoriale, concorrano alla produzione delle merci sulle quali vengono apposti marchi identificativi dell'organizzazione stessa.
La funzione di tale indicazione (semplice marchio di fabbrica) e' volta essenzialmente a garantire al consumatore che il prodotto proviene da quella specifica organizzazione e quindi, che il prodotto stesso ha determinate caratteristiche qualitative e non anche a certificare il luogo della sua effettiva produzione.
Conseguenza di quanto sopra esposto, e' che il campo di applicazione dell'art 1 dell'accordo di Madrid deve essere limitato - per quanto riguarda le importazioni di prodotti fabbricati in Paesi terzi alla Comunita' Europee anche se gia' immessi in libera pratica - alla sola indicazione di origine falsa o fallace e che, pertanto, le disposizioni di cui al piu' volte richiamato D.P.R. n. 656/68, dovranno essere ricondotte esclusivamente a a tale ipotesi e non anche all'apposizione di marchi di fabbrica legalmente utilizzati, che non contengono - si ribadisce - anche indicazioni di origine falsa o fallace.

NOTE INTRODUTTIVE AGLI ELENCHI DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI ALLE QUALI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO FINITO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

CONSIDERAZIONI GENERALI

Nota 1

1.1. Le prime due colonne degli elenchi che figurano negli allegati 10 e 11 descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce doganale o il capitolo della nomenclatura combinata, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata nella nomenclatura combinata per tale voce o capitolo. A ciascuna menzione delle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. Quando la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex», la regola della colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce doganale o di capitolo indicata nella colonna 2.

1.2. Quando nella colonna 1 sono raggruppate più voci doganali o viene indicato il numero di un capitolo, e pertanto la descrizione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la regola che figura nella colonna 3 si applica a tutti i prodotti che, nella nomenclatura combinata, sono classificati nelle varie voci doganali del capitolo in causa o in una delle voci doganali raggruppate nella colonna 1.

1.3. Quando negli elenchi figurano diverse regole, ciascuna applicabile a differenti prodotti, tutti classificati nella stessa voce doganale, ciascun trattino riporta la descrizione della parte di voce cui si applica la regola indicata nella colonna 3.

Nota 2

2.1. Per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, inclusi l'«assiemaggio» o le operazioni specifiche.

2.2. Per «materiale» si intende qualsiasi «ingrediente», «materia prima», «componente» o «parte» ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto.

2.3. Per «prodotto» si intende il prodotto ottenuto, anche se esso è destinato ad essere a sua volta sucessivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione.

Nota 3

3.1. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni che figurano in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.

3.2. Se un prodotto, fabbricato con materiali non originari e che ha ottenuto il carattere di prodotto originario nel corso della fabbricazione, viene utilizzato come materiale nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, non gli si applica la regola dell'elenco applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato.

Ad esempio, i tessuti non ricamati possono acquisire il carattere di prodotto originario se tessuti a partire da filati. Quando essi vengono successivamente utilizzati nella fabbricazione di biancheria da letto ricamata, il limite espresso in percentuale di valore prescritto per l'utilizzazione di tessuto non ricamato non si applica al caso particolare.

Nota 4

4.1. Le regole che figurano negli elenchi stabiliscono il grado minimo di lavorazione o di trasformazione da effettuare. Anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più importanti è idonea a conferire il carattere di prodotto originario; viceversa, l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori a quelle richieste non può conferire il carattere di prodotto originario. In altre parole, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale in uno stadio di lavorazione precedente è autorizzato, mentre l'impiego dello stesso materiale in una stadio successivo non lo è.

4.2. Quando una regola che figura nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è possibile utilizzare uno o più di tali materiali, ma non che tutti debbano essere utilizzati.

Ad esempio, la regola applicabile ai filati autorizza l'impiego di fibre naturali e, tra l'altro, anche di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambe debbano essere impiegate contemporaneamente, bensì che si può usare un materiale o l'altro, oppure entrambi.

4.3. Quando una regola in un elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro intrinseca natura, non possono soddisfare tale requisito.

Nota 5

Per tutti i prodotti non menzionati nell'allegato 11 (tranne i tessili della sezione XI), l'origine viene determinata caso per caso, valutando tutte le trasformazioni o lavorazioni in relazione al concetto di ultima trasformazione o lavorazione sostanziale di cui all'articolo 24 del codice.

Nota 6

6.1. Nell'elenco dell'allegato 10, per «fibre» si intendono le «fibre naturali» e le «fibre artificiali o sintetiche in fiocco» dei codici NC da 5501 a 5507, e le fibre del tipo utilizzato per fabbricare la carta.

6.2. Nell'elenco dell'allegato 10, per «fibre naturali» si intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche, che si trovano in uno stadio che precede la filatura, compresi i cascami; se non altrimenti specificato, il termine «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura, ma non filate.

6.3. L'espressione «fibre naturali» comprende i crini del codice NC 0503, la seta dei codici NC 5002 e 5003 nonché la lana, i peli fini o grossolani di animali dei codici NC da 5101 a 5105, le fibre di cotone dei codici NC da 5201 a 5203 e le altre fibre di origine vegetale dei codici NC da 5301 a 5305.

6.4. Nell'elenco dell'allegato 10, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco e i cascami di fibre sintetiche o artificiali in fiocco dei codici NC da 5501 a 5507.

6.5. Nell'elenco dell'allegato 10, con i termini «pasta tessile» e «sostanze chimiche» sono designati i materiali non tessili (che non sono cioè classificati nei capitoli da 50 a 63) che possono essere utilizzati per fabbricare fibre del tipo utilizzato per fabbricazione della carta.

6.6. Nel caso di prodotti ottenuti a partire da due o più materiali tessili, le disposizioni che figurano nella colonna 3 si applicano a ciascuno dei materiali tessili che li compongono.

Nota 7

7.1. Il termine «precandeggiato», di cui all'elenco dell'allegato 10, che rappresenta lo stadio di lavorazione richiesto per taluni materiali non originari utilizzati, si applica a taluni filati, tessuti e stoffe a maglia, che hanno semplicemente subito un'operazione di lavaggio dopo la filatura o la tessitura.

I prodotti precandeggiati si trovano in uno stadio di lavorazione meno avanzato dei prodotti candeggiati, i quali hanno subito vari bagni con agenti sbiancanti (agenti ossidanti quali il perossido di idrogeno e agenti riduttori).

7.2. Nell'elenco dell'allegato 10, per «confezione completa» si intendono tutte le operazioni che debbono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia.

Tuttavia, il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non sia stata effettuata non implica che la confezione debba considerarsi incompleta.

Indichiamo qui di seguito alcuni esempi di operazioni di rifinitura:

— applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusura;

— confezione di asole;

— rifinitura delle estremità di pantaloni o maniche, oppure orli inferiori di camicie, gonne o abiti;

— apposizione di guarnizioni ed accessori quali tasche, etichette, distintivi, ecc.;

— stiratura ed altre preparazione per indumenti da vendere «confezionati».

Osservazioni riguardanti le lavorazioni di rifinitura — Casi particolari

In particolari procedimenti di fabbricazione, si può verificare il caso che le lavorazioni di rifinitura, specie se costituite da un insieme di operazioni combinate, assumano un'importanza tale da dover essere considerate come qualcosa di più della semplice rifinitura.

In casi del genere, la mancata esecuzione di dette operazioni implica la perdita del carattere di completezza della confezione.

7.3. L'espressione «impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione» non comprende le operazioni destinate soltanto a legare assieme i tessuti.

ALLEGATO 10

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI ALLE QUALI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO FINITO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Materie tessili e loro manufatti della sezione XI

Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 5101	Lane, non cardate né pettinate:	
	— sgrassate, non carbonizzate	Fabbricazione a partire da lana sucida, compresi i cascami di lana, il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— carbonizzate	Fabbricazione a partire da lana sgrassata, non carbonizzata, il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 5103	Cascami di lana o di peli fini o grossolani, carbonizzati	Fabbricazione a partire da cascami di lana il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 5201	Cotone, non cardato né pettinato, candeggiato	Fabbricazione a partire da cotone grezzo il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco:	
	— non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili
	— cardate o pettinate o altre	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche da paste tessili o da cascami del codice NC 5505
ex Capitoli da 50 a 55	Filati e monofilamenti, diversi dai filati di carta:	
	— stampati o tinti	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparati per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — sostanze chimiche o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura; oppure, stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati (1) accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non supera il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex Capitoli da 50 a 55 *(segue)*	— altri	Fabbricazione a partire da:
		— fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,
		— seta greggia o cascami di seta,
		— sostanze chimiche o paste tessili, o
		— fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura
	Tessuti, diversi dai tessuti di filati di carta:	Fabbricazione a partire da filati
	— stampati o tinti	oppure
		Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura (1) (2)
	— altri	Fabbricazione a partire da filati
5601	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili	Fabbricazione a partire da fibre
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:	
	— stampati o tinti	Fabbricazione a partire da fibre
		oppure
		Stampa o tintura di feltri grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura (1) (2)
	— impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Impregnatura, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri grezzi (3)
	— altri	Fabbricazione a partire da fibre
5603	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate	
	— stampate o tinte	Fabbricazione a partire da fibre
		oppure
		Stampa o tintura di stoffe non tessute grezze o candeggiate, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura (1) (2)
	— impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate	Impregnatura, spalmatura, ricopertura o stratificazione di stoffe non tessute, grezze (3)
	— altre	Fabbricazione a partire da fibre
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili dei codici NC 5404, o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materie plastiche:	
	— fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili
	— altri	Impregnatura, spalmatura, ricopertura o rivestimento di filati tessili, lamelle e forme simili, grezzi

(1)	(2)	(3)
5607	Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materie plastiche	Fabbricazione a partire da fibre, filati di cocco o filati di filamenti o monofilamenti sintetici o artificiali
5609	Manufatti di filati, di lamelle o forme simili dei codici NC 5404, o 5405, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione a partire da fibre, filati di cocco o filati di filamenti o monofilamenti sintetici o artificiali
5704	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro, non «tufted» né «fioccati» anche confezionati	Fabbricazione a partire da fibre
Capitolo 58	Tessuti speciali e superfici tessili «tufted»; pizzi, arazzi; passamaneria; ricami:	
	— ricami in pezza, in strisce o in motivi (codice NC 5810)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— stampati o tinti	Fabbricazione a partire da filati
		oppure
		Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati , accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura (1) (2)
	— impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
	— altri	Fabbricazione a partire da filati
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura: bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da tessuti grezzi
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altri poliammidi, di poliesteri o di rayon di viscosa	Fabbricazione a partire da filati
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli del codice NC 5902	Fabbricazione a partire da tessuti grezzi
		oppure
		Stampa o tintura di tessuti, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura (1) (2)
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	Fabbricazione a partire da tessuti, feltro o stoffe non tessute, grezzi
5905	Rivestimenti murali di materie tessili	Fabbricazione a partire da tessuti grezzi
		oppure
		Stampa o tintura di tessuti, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura (1) (2)

(1)	(2)	(3)
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli del codice NC 5902	Fabbricazione a partire da stoffe a maglia, non grezze o da altri tessuti grezzi
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti: tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da tessuti grezzi
		oppure
		Stampa o tintura di tessuti, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura (1) (2)
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate	Fabbricazione a partire da filati
5909	Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature o accessori di altre materie	Fabbricazione a partire da filati o da fibre
5910	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche rinforzati di metallo o di altre materie	Fabbricazione a partire da filati o da fibre
5911	Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo:	
	— dischi e rondelle per lucidare non di feltro	Fabbricazione a partire da filati, da cascami di tessuto o da stracci, del codice NC 6310
	— altri	Fabbricazione a partire da filati o da fibre
Capitolo 60	Stoffe a maglia:	
	— stampate o tinte	Fabbricazione a partire da filati
		oppure
		Stampa o tintura di stoffe a maglia, grezze o precandeggiate, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura (1) (2)
	— altre	Fabbricazione a partire da filati
Capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:	
	— ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa (4)
	— altri	Fabbricazione a partire da filati
ex Capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento diversi da quelli a maglia, esclusi quelli dei codici NC 6213 e 6214, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:	
	— finiti o completi	Confezione completa (4)
	— non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6213 e 6214	Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:	
	— ricamati	Fabbricazione a partire da filati
		oppure
		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione a partire da filati

(1)	(2)	(3)
da 6301 a ex 6306	Coperte; biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina; tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto, altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli del codice NC 9404; sacchi e sacchetti da imballaggio; copertoni e tende per l'esterno ed oggetti per campeggio:	
	- di feltro o di stoffe non tessute	
	- non impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Fabbricazione a partire da fibre
	- impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri o stoffe non tessute, grezzi (3)
	- altri:	
	- a maglia	
	- non ricamati	Confezione completa (4)
	- ricamati	Confezione completa (4) oppure Fabbricazione a partire da stoffe a maglia non ricamate, il cui valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- diversi da quelli a maglia:	
	- non ricamati	Fabbricazione a aprtire da filati oppure
	- ricamati	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
6307	Altri manufatti tessili confezionati (compresi i modelli di vestiti), esclusi ventagli e ventole non azionati meccanicamente, telai e manici annessi e parti di questi:	
	- stracci, torcioni, e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie	Fabbricazione a partire da filati
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Incorporazione in un assortimento in cui il valore complessivo dei materiali non originari, incorporati, non supera il 25% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
6309	Oggetti da rigattiere	Raccolta e imballaggio per la spedizione

(1) Vedi nota introduttiva 7.1 nell'allegato 9.
(2) Tuttavia, per essere considerata una lavorazione o una trasformazione conferente l'origine, la stampa a caldo deve essere accompagnata dalla stampa della carta detta "transfert".
(3) Vedi nota introduttiva 7.3 nell'allegato 9.
(4) Vedi nota introduttiva 7.2 nell'allegato 9.

ALLEGATO 11

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI ALLE QUALI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO FINITO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Prodotti diversi dalle materie tessili e loro manufatti della sezione XI

Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno tre mesi (1)
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno tre mesi (1)
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno due mesi (1)
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno due mesi (1)
0205	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno tre mesi (1)
0206	Frattagile commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno tre mesi o, nel caso di animali delle specie suina, ovina e caprina, di almeno due mesi (1)
ex 0408	Uova di volatili, sgusciate, e tuorli, essiccati	Essiccazione (previa rottura e separazione, se del caso) di: — uova di volatili, in guscio, fresche o conservate, del codice ex 0407 — uova di volatili, sgusciate, non essiccate, del codice ex 0408, o — tuorli, non essiccati, del codice ex 0408
ex 1404	Linter di cotone, candeggiati	Fabbricazione a partire da cotone grezzo, il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
		Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che non conferisce il carattere di prodotti originari
ex 2009	Succhi di uva (compresi i mosti di uva) non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da mosti d'uva
ex 2204	Vini di uve fresche, addizionati di mosti d'uva, concentrati o no, o di alcole, per la fabbricazione di vermut	Fabbricazione a partire da vini di uve fresche

(1)	(2)	(3)
		Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
ex 2205	Vermut	Fabbricazione a partire da vini di uve fresche addizionati di mosti d'uva, concentrati o no, o di alcole, del codice 2204
ex 3401	Feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti	Fabbricazione a partire da feltri o da stoffe non tessute
ex 3405	Feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili	Fabbricazione a partire da feltri o da stoffe non tessute
ex 3502	Ovoalbumina, essiccata	Essicazione (previa rottura e separazione, se del caso) di: - uova di volatili, in guscio, fresche o conservate, del codice ex 0407 - uova di volatili, sgusciate, non essiccate, del codice ex 0408, o - albumi, non essiccati, del codice ex 3502
ex 4203	Indumenti di cuio naturale o ricostituito	Cucitura o assemblaggio di due o più pezzi di cuoio naturale o ricostituito
ex 4910	Calendari di ceramica di ogni genere, stampati, decorati	Decorazione dell'oggetto di ceramica purché, nella classificazione dei prodotti ottenuti, essa figuri in una voce tariffaria diversa da quella dei prodotti utilizzati
da 6401 a 6405	Calzature	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori, della voce 6406
da ex 6911 a ex 6913	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica, decorati	Decorazione dell'oggetto di ceramica purché, nella classificazione dei prodotti ottenuti, essa figuri in una voce tariffaria diversa da quella dei prodotti utilizzati
ex 7117	Minuterie di fantasia di ceramica, decorate	Decorazione dell'oggetto di ceramica purché, nella classificazione dei prodotti ottenuti, essa figuri in una voce tariffaria diversa da quella dei prodotti utilizzati
ex 8473 30 10 ed ex 8473 50 10	Circuiti elettronici integrati noti come memorie dinamiche ad accesso casuale (*Dynamic Random Access Memories* – DRAM)	Fabbricazione nel caso in cui il valore acquisito grazie alla lavorazione e alla trasformazione, nonché eventualmente all'incorporazione di pezzi originari del paese di fabbricazione, rappresenti almeno il 45% del prezzo franco fabbrica del prodotto. Se non è raggiunta la percentuale del 45%, le DRAM sono considerate originarie del paese in cui ha origine la maggior parte in valore dei materiali usati

(1)	(2)	(3)
ex 8520	Magnetofoni, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione nel caso in cui il valore acquisito grazie alle operazioni di montaggio ed, eventualmente, all'incorporazione di pezzi originari del paese in cui è stato effettuato il montaggio rappresenti almeno il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Se non è raggiunta la percentuale del 45 %, l'origine degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi il cui prezzo franco fabbrica rappresenta più del 35 % del prezzo franco fabbrica degli apparecchi Se la regola del 35 % è rispettata in due paesi, l'origine degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi che costituiscono la percentuale più elevata
ex 8523 20 90	Dischetti magnetici da 3,5 pollici, non registrati, preformattati o no, dotati o no di un segnale analogico registrato a fini di verifica della qualità della superficie magnetica.	Assemblaggio del dischetto (compreso l'inserimento del disco magnetico e l'assemblaggio dell'involucro), oltre alla produzione: o del disco magnetico (compresa la lucidatura) oppure della parte superiore ed inferiore dell'involucro. Nel caso in cui né il disco, né la parte superiore né quella inferiore dell'involucro siano fabbricati nel paese in cui ha luogo l'assemblaggio del disco, il disco è considerato come originario del paese di origine dei componenti che rappresentano, in percentuale, la parte più elevata del prezzo franco fabbrica del prodotto. Il solo assemblaggio (compreso l'inserimento del disco magnetico e l'assemblaggio dell'involucro) e confezionamento del dischetto non gli conferisce il carattere di prodotto originario.
ex 8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui il valore acquisito grazie alle operazioni di montaggio e, eventualmente, all'incorporazione di pezzi originari del paese dove viene effettuato il montaggio rappresenta almeno il 45 % del prezzo franco fabbrica degli apparecchi Se non è raggiunta la percentuale del 45 %, l'origine degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi il cui prezzo franco fabbrica rappresenta più del 35 % del prezzo franco fabbrica degli apparecchi Se la regola del 35 % è rispettata in due paesi, l'origine degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi che costituiscono la percentuale più elevata

(1)	(2)	(3)
ex 8528	Apparecchi riceventi per la televisione, (esclusi i videotuner, i teleproietori e i videomonitor), anche combinati, in uno stesso involucro, con apparecchi riceventi per la radiodiffusione o con apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui il valore acquisito grazie alle operazioni di montaggio ed, eventualmente all'incorporazione di pezzi originari del paese dove viene effettuato il montaggio rappresenta almeno il 45% del prezzo franco fabbrica degli apparecchi Se non è raggiunta la percentuale del 45%, l'origine degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi il cui prezzo franco fabbrica rappresenta più del 35% del prezzo franco fabbrica degli apparecchi Se la regola del 35% è rispettata in due paesi, l'origine degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi che costituiscono la percentuale più elevata
ex 8542	Circuiti integrati	Diffusione (dove i circuiti integrati sono formati su un substrato a semiconduttori mediante l'introduzione selettiva di un drogante appropriato)
ex 8548 90 10	Circuiti elettronici integrati noti come memorie dinamiche ad accesso casuale (*Dynamic Random Access Memories* – DRAM)	Fabbricazione nel caso in cui il valore acquisito grazie alla lavorazione e alla trasformazione, nonché eventualmente all'incorporazione di pezzi originari del paese di fabbricazione, rappresenti almeno il 45% del prezzo franco fabbrica del prodotto. Se non è raggiunta la percentuale del 45%, le DRAM sono considerate originarie del paese in cui ha origine la maggior parte in valore dei materiali usati.
		Lavoarazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che non conferisce il carattere di prodotti originari
ex 9009	Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto	Assemblaggio di apparecchi di fotocopia nonché fabbricazione dei cavi, del tamburo, dei rulli, delle lastre, dei cuscinetti a rulli, delle viti e dei dadi
		Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
ex 9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti, di materie tessili	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 e ex 9403	Mobili per sedersi di ceramica (esclusi quelli del codice 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti, decorati	Decorazione dell'articolo di ceramica purché, nella classificazione dei prodotti ottenuti, essa figuri in una voce tariffaria diversa da quella dei prodotti utilizzati
ex 9405	Apparecchi per l'illuminazione di ceramica (compresi i proiettori e loro parti), non nominati né compresi altrove, decorati; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove, di ceramica, decorati	Decorazione dell'articolo di ceramica purché, nella classificazione dei prodotti ottenuti, essa figuri in una voce tariffaria diversa da quella dei prodotti utilizzati

(1) Quando non corrispondono alle condizioni richieste, le carni (frattaglie) in parola sono considerate originarie del paese in cui gli animali dai quali provengono sono stati ingrassati o allevati più a lungo.

(2) Il termine "montati" comprende gli articoli parzialmente montati, ma esclude i pezzi smontati.

1 Speditore *(riservato alla traduzione)*	N. 000000 *(riservato al numero di rilascio)*	**ORIGINALE** *(riservato alla traduzione)*
	COMUNITÀ EUROPEA *(riservato alla traduzione)* **CERTIFICATO DI ORIGINE** *(riservato alla traduzione)*	
2 Destinatario *(riservato alla traduzione)*	3 Paese d'origine *(riservato alla traduzione)*	
4 Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) *(riservato alla traduzione)*	5 Osservazioni *(riservato alla traduzione)*	

6 N. d'ordine; marche, numeri, quantità e natura dei colli, denominazione delle merci *(riservato alla traduzione)*	7 Quantità *(riservato alla traduzione)*

8 LA SOTTOSCRITTA AUTORITÀ CERTIFICA CHE LE MERCI SOPRA ELENCATE SONO ORIGINARIE DEL PAESE MENZIONATO NEL RIQUADRO 3
(riservato alla traduzione)

Luogo e data del rilascio; denominazione, firma e timbro dell'autorità competente
(riservato alla traduzione)

ALLEGATI

ORIGINE PREFERENZIALE

CODICE DOGANALE COMUNITARIO
REGOLAMENTO CEE 2913/92
ORIGINE DELLE MERCI

Sezione 2
Origine preferenziale delle merci

Articolo 27

Le regole relative all'origine preferenziale determinano le condizioni di acquisizione dell'origine che le merci devono soddisfare per beneficiare delle misure di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera d) o e).

Tali regole sono stabilite:

a) per le merci figuranti negli accordi di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera d), nell'ambito di tali accordi;

b) per le merci che beneficiano delle misure tariffarie preferenziali di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera e), secondo la procedura del comitato.

DISPOSIZIONI D'ATTUAZIONE DEL CODICE DOGANALE COMUNITARIO

REGOLAMENTO CEE 2454/93

CAPITOLO 2
Origine preferenziale

Articolo 66

Ai fini del presente capitolo:

a) per "fabbricazione". si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche;

b) per "materiale". si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c) per "prodotto", si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d) per "merci" si intendono sia i materiali, che i prodotti;

e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);

f) per "prezzo franco fabbrica" nell'elenco dell'allegato 15, si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g) per "valore dei materiali" nell'elenco dell'allegato 15, si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o nel paese beneficiario ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, o nella repubblica beneficiaria ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1. Le disposizioni della presente lettera si applicano, mutatis mutandis, quando si deve determinare il valore dei materiali originari utilizzati;

h) per "capitoli" e "voci" se intendono i capitoli e le voci (a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato;

i) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

j) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura.

S e z i o n e 1
Sistema delle preferenze generalizzate

S o t t o s e z i o n e 1
Definizione della nozione di prodotti originari

Articolo 67

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie concesse dalla Comunità per taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo (in prosieguo denominati "paesi beneficiari"), si considerano prodotti originari di un paese beneficiario:
   a) i prodotti interamente ottenuti nel paese stesso a norma dell'articolo 68;
   b) i prodotti ottenuti in tale paese e nella cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che questi prodotti abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 69.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente sezione, i prodotti originari della Comunità ai sensi del paragrafo 3 sono considerati originari di un determinato paese beneficiario quando subiscono, nel paese beneficiario stesso, lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle elencate nell'articolo 70.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, mutatis mutandis, per determinare l'origine dei prodotti ottenuti nella Comunità.

4. Nella misura in cui la Norvegia e la Svizzera concedono preferenze tariffarie generalizzate per i prodotti originari dei paesi beneficiari di cui al paragrafo 1 e applicano una definizione dell'origine corrispondente a quella stabilita nella presente sezione, i prodotti originari della Comunità, della Norvegia o della Svizzera che subiscono, in un paese beneficiario, lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle elencate nell'articolo 70 sono considerati originari di detto paese beneficiario.
Le disposizioni del primo comma si applicano esclusivamente ai prodotti originari della Comunità, della Norvegia o della Svizzera (ai sensi delle norme di origine relative alle preferenze tariffarie in questione) esportati direttamente nel paese beneficiario.
Le disposizioni del primo comma non si applicano ai prodotti dei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (Serie C) la data d'inizio d'applicazione delle disposizioni del primo e del secondo comma.

5. Le disposizioni del paragrafo 4 si applicano a condizione che la Norvegia e la Svizzera concedano, secondo il principio della reciprocità, lo stesso trattamento ai prodotti comunitari.

Articolo 68

1. Si considerano "interamente ottenuti" in un paese beneficiario o nella Comunità:
   a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
   b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
   c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
   d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
   e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
   f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle loro acque territoriali, con le loro navi;
   g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
   h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
   i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
   j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché essi abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
   k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
   - che sono immatricolate o registrate nel paese beneficiario o in uno Stato membro;
   - che battono bandiera del paese beneficiario o di uno Stato membro;
   - che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri, o ad una società la cui sede principale è situata in detto paese o in

uno Stato membro, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini del paese beneficiario o di Stati membri e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società, almeno metà del capitale appartiene a detto paese o detti Stati membri o a enti pubblici o cittadini di detto paese beneficiario o di Stati membri;
- il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri; e
- il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri.

3. I termini "paese beneficiario" e "Comunità" comprendono anche le acque territoriali del paese beneficiario o degli Stati membri.

4. Le navi operanti in alto mare, in particolare le navi officina, a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della pesca, sono considerate parte del territorio del paese beneficiario o dello Stato membro al quale appartengono, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 69

Ai fini dell'articolo 67, i prodotti che non sono interamente ottenuti in un paese beneficiario o nella Comunità si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato 15.
Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati nella presente sezione, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali.
Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

Articolo 70

1. Salvo il disposto del paragrafo 2, le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 69:

a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b) la scomposizione e composizione di confezioni;

c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti

d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f) la mondatura, la macinatura parziale o totale, la pulitura

e la brillatura di cereali e riso;

g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la macinatura parziale o totale dello zucchero;

h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i) l'affilatura, la semplice molatura o il semplice taglio;

j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, sacchi, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno, e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui lori imballaggi;

m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando una o più componenti della miscela non soddisfino le condizioni previste dalla presente sezione per poter essere considerate originarie di un paese beneficiario o della Comunità;

n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);

p) la macellazione degli animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente a norma del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nel paese beneficiario o nella Comunità su quel prodotto.

Articolo 70 bis

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni della presente sezione è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.
Ne consegue che:

a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni della presente sezione ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 71

1. In deroga all'articolo 69, i materiali non originari possono essere utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Laddove nell'elenco siano indicate una o più percentuali per il valore massimo dei materiali non originari, dall'applicazione del primo comma non deve derivare un superamento di dette percentuali.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

Articolo 72

1. In deroga all'articolo 67, al fine di determinare se un prodotto fabbricato in un paese beneficiario, membro di un gruppo regionale, è originario del paese stesso ai sensi di detto articolo, i prodotti originari di qualsiasi altro paese appartenente a tale gruppo regionale,

utilizzati nella fabbricazione del prodotto, sono trattati come se fossero originari del paese in cui il prodotto è stato fabbricato (cumulo regionale).

2. Il paese d'origine del prodotto finale è determinato a norma dell'articolo 72 bis.

3. Il cumulo regionale si applica a quattro distinti gruppi regionali di paesi beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate:

a) l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) (Brunei Darussalam, Cambogia (1), Indonesia, Laos, Malaysia, Filippine, Singapore, Tailandia e Vietnam);
b) il Mercato comune centroamericano (MCCA) (Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panama (2), ed El Salvador);
c) la Comunità andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela);
d) l'Associazione per la cooperazione regionale dell'Asia del sud (SAARC) (Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka) (3).

4. Per "gruppo regionale" si intende, secondo i casi, l'ASEAN, il MCCA, la Comunità andina o la SAARC.

(1) Con effetto dall'1.9.1999.
(2) Con effetto dall'1.6.2000.
(3) La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie C) la data in cui questi paesi hanno adempiuto gli obblighi previsti all'articolo 72 ter.

Articolo 72 bis

1. Qualora merci originarie di un paese facente parte di un gruppo regionale siano trasformate o lavorate in un altro paese dello stesso gruppo regionale, il paese di origine è quello in cui è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che:

a) il valore aggiunto in tale paese, definito al paragrafo 3, sia superiore al più elevato valore in dogana dei prodotti utilizzati per la sua fabbricazione, originari di uno degli altri paesi del gruppo regionale; e
b) la lavorazione o trasformazione effettuata in tale paese superi quella prevista dall'articolo 70 nonché, per quanto riguarda i prodotti tessili, le operazioni di cui all'allegato 16.

2. Quando le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non sono soddisfatte, i prodotti sono considerati originari del paese del gruppo regionale di cui sono originari i prodotti aventi il più elevato valore in dogana tra i prodotti originari utilizzati provenienti da altri paesi del gruppo regionale.

3. Per "valore aggiunto" si intende il prezzo franco fabbrica al netto del valore in dogana di ciascuno dei prodotti incorporati originari di un altro paese del gruppo regionale.

4. La prova del carattere originario delle merci esportate da un paese membro di un gruppo regionale in un altro paese dello stesso gruppo per essere utilizzate in una successiva lavorazione o trasformazione, oppure per essere riesportate nel caso in cui non vengano effettuate lavorazioni o trasformazioni, viene fornita mediante un certificato di origine, modulo A, rilasciato nel primo paese.

5. La prova del carattere originario, acquisito o conservato ai sensi dell'articolo 72, del presente articolo e dell'articolo 72 ter, di merci esportate da un paese di un gruppo regionale nella Comunità viene fornita mediante un certificato di origine, modulo A, o una dichiarazione su fattura, rilasciati in questo paese in base ad un certificato di origine, modulo A, conforme alle disposizioni del paragrafo 4.

6. Il paese d'origine, che viene indicato nella casella 12 del certificato di origine, modulo A, o nella dichiarazione su fattura, è il seguente:

- il paese di fabbricazione nel caso di un'esportazione senza lavorazione o trasformazione ai sensi del paragrafo 4;

- il paese d'origine, determinato in applicazione del paragrafo 1, nel caso di merci esportate previe lavorazioni o trasformazioni supplementari.

Articolo 72 ter

1. Gli articoli 72 e 72 bis si applicano soltanto quando:

a) le norme che disciplinano gli scambi nell'ambito del cumulo regionale, tra i paesi del gruppo regionale, sono identiche a quelle previste dalla presente sezione;

b) ciascuno dei paesi del gruppo regionale si è impegnato ad osservare o far osservare il disposto della presente sezione e a fornire alla Comunità e agli altri paesi del gruppo regionale la cooperazione amministrativa necessaria per il corretto rilascio dei certificati di origine, modulo A, ed il controllo dei medesimi e delle dichiarazioni su fattura.
Tale impegno è comunicato alla Commissione tramite il segretariato del gruppo regionale interessato.
I segretariati in questione sono i seguenti:
- il segretariato generale dell'ASEAN;
- Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA);
- la "Junta del Acuerdo de Cartagena";
- il segretariato della SAARC;
secondo i casi.

2. Quando le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte per ciascun gruppo regionale, la Commissione ne informa gli Stati membri.

3. L'articolo 78, paragrafo 1, lettera b), non si applica ai prodotti originari di un paese del gruppo regionale che attraversino il territorio di un altro paese del medesimo gruppo regionale, anche se vi sono effettuate ulteriori lavorazioni o trasformazioni.

Articolo 73

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 74

Gli assortimenti, definiti nella regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 75

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a) energia e combustibili;

b) impianti e attrezzature;

c) macchine e utensili;

d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Articolo 76

1. Possono essere concesse deroghe alle disposizioni della presente sezione ai meno progrediti fra i paesi beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate quando ciò sia giustificato dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie. Detti paesi beneficiari meno progrediti sono elencati nei regolamenti CE del Consiglio e nella decisione CECA riguardanti l'applicazione delle preferenze tariffarie generalizzate. A tal fine, il paese in questione presenta alla Commissione una domanda basata su un fascicolo giustificativo costituito a norma del paragrafo 3.

2. Nell'esaminare le domande si tiene conto in particolare di quanto segue:
a) dei casi in cui l'applicazione delle norme di origine esistenti comprometterebbe notevolmente la capacità di un'industria presente nel paese di proseguire le esportazioni nella Comunità, segnatamente laddove detta applicazione possa dar luogo a cessazioni di attività;
b) dei casi specifici in cui possa essere chiaramente dimostrato che le norme di origine potrebbero scoraggiare ingenti investimenti in una data industria e laddove una deroga che favorisca la realizzazione di un programma di investimenti permetterebbe di conformarsi gradualmente a dette norme;
c) dell'incidenza economica e sociale, segnatamente sull'occupazione, delle decisioni da prendere nei paesi beneficiari e nella Comunità.

3. Per agevolare l'esame delle richieste di deroga, il paese che le presenta fornisce le informazioni più complete possibile, in particolare per quanto concerne i punti seguenti:
- la denominazione del prodotto finito;
- la natura e la quantità dei materiali originari di paesi terzi;
- i metodi di fabbricazione;
- il valore aggiunto;
- i dipendenti dell'impresa in questione;
- il previsto volume delle esportazioni nella Comunità;
- le altre possibilità di approvvigionamento di materie prime;
- la giustificazione della durata richiesta;
- altre osservazioni.

4. La Commissione sottopone la domanda di deroga al comitato, che delibera secondo la procedura del comitato.

5. In caso di deroga, nella casella n. 4 del certificato di origine, modulo A, o nella dichiarazione su fattura di cui all'articolo 89 deve figurare la seguente dicitura: "Deroga - regolamento (CE) n. –/–".

6. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5 si applicano alle eventuali proroghe.

Articolo 77

Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario di cui alla presente sezione, devono essere rispettate senza soluzione di continuità nel paese beneficiario o nella Comunità.
Le merci originarie esportate dal paese beneficiario o dalla Comunità verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerati non originarie, a meno che si fornisca alle autorità competenti la prova soddisfacente:
- che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e
- che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

Articolo 78

1. Sono considerate come trasportate direttamente dal paese beneficiario nella Comunità o da questa nel paese beneficiario:
a) i prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di altri paesi, tranne, in caso di applicazione dell'articolo 72, il territorio di un altro paese dello stesso gruppo regionale;
b) i prodotti che costituiscono un'unica spedizione trasportata attraverso il territorio di paesi diversi dal paese beneficiario o dalla Comunità, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi paesi, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato;

c) i prodotti il cui trasporto comporta l'attraversamento del territorio della Norvegia o della Svizzera e che sono in seguito riesportate, integralmente o in parte, nella Comunità, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato;
d) i prodotti il cui trasporto si effettua senza soluzione di continuità, per mezzo di condutture, attraverso territori diversi da quelli del paese beneficiario o dalla Comunità.

2. La prova che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), viene fornita alle autorità doganali competenti presentando:
a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure
b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
- una descrizione esatta dei prodotti,
- la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e
- la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure
c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 79
1. I prodotti originari spediti da un paese beneficiario per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità beneficiano, all'importazione in quest'ultima, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, purché rispondano alle condizioni previste dalla presente sezione affinché siano riconosciuti come originari del paese beneficiario in questione e che sia fornita alle competenti autorità doganali della Comunità la prova soddisfacente che:
a) un esportatore ha inviato detti prodotti dal paese beneficiario nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità;
c) i prodotti sono stati consegnati nella Comunità, nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali della Comunità deve essere presentata, secondo le normali procedure, un certificato di origine, modulo A. Vi figurano la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe, di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozio locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

Sottosezione 2
Prove dell'origine

Articolo 80
I prodotti originari dei paesi beneficiari beneficiano delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67 su presentazione:
a) di un certificato di origine, modulo A, il cui modello figura nell'allegato 17; oppure
b) nei casi di cui all'articolo 89, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato 18, compilata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in prosieguo denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata per consentirne l'identificazione.

a) CERTIFICATO DI ORIGINE, MODULO A

Articolo 81

1. I prodotti originari ai sensi della presente sezione possono, all'atto dell'importazione nella Comunità, beneficiare delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67 a condizione che siano stati trasportati direttamente nella Comunità, ai sensi dell'articolo 78, su presentazione di un certificato di origine, modulo A, rilasciato dalle autorità doganali o da altre autorità pubbli che competenti del paese beneficiario d'esportazione, purché questo:

- abbia comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dall'articolo 93, e
- assista la Comunità, consentendo alle autorità doganali degli Stati membri di controllare l'autenticità del documento o l'esattezza delle informazioni sull'origine effettiva dei prodotti in questione.

2. Il certificato di origine, modulo A, viene rilasciato solo se può costituire titolo giustificativo ai fini delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67.

3. Il certificato di origine, modulo A, viene rilasciato solo su richiesta scritta compilata dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato.

4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato allega alla domanda ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di origine, modulo A.

5. Il certificato di origine è rilasciato dalle autorità pubbliche competenti del paese beneficiario se i prodotti da esportare possono considerarsi originari ai sensi della sottosezione 1. Il certificato è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione viene effettivamente realizzata o assicurata.

6. Allo scopo di verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5, le autorità pubbliche competenti hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo da essa ritenuto utile.

7. Spetta all'autorità pubblica competente del paese beneficiario accertare che il formulario del certificato e la domanda siano debitamente compilati.

8. La casella n. 2 del certificato di origine, modulo A, non deve essere compilata obbligatoriamente. La casella n. 12 reca obbligatoriamente la dicitura "Comunità europea" o l'indicazione di uno Stato membro.

9. La data di rilascio del certificato d'origine, modulo A, viene indicata nella casella n. 11. La firma da apporre in tale casella, riservata all'autorità pubblica competente che rilascia il certificato, deve essere scritta a mano.

Articolo 82

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI o XVII o alle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 83

Il certificato d'origine, modulo A, costituisce il documento giustificativo dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, e spetta quindi alle autorità pubbliche competenti del paese d'esportazione prendere le disposizioni necessarie per verificare l'origine dei prodotti e controllare le altre dichiarazioni contenute nel certificato.

Articolo 84

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione secondo le modalità previste dall'articolo 62 del codice. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Dette autorità possono richiedere che la dichiarazione d'importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione della presente sezione.

Articolo 85

1. In deroga all'articolo 81, paragrafo 5, il certificato di origine, modulo A, può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se
b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di origine, modulo A, è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Le autorità pubbliche competenti possono rilasciare a posteriori un certificato solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente e che non sia stato rilasciato, al momento dell'esportazione dei prodotti in questione, alcun certificato di origine, modulo A conforme alle disposizioni della presente sezione.

3. I certificati di origine, modulo A, rilasciati a posteriori devono recare nella casella n. 4 la dicitura "Délivré a posteriori" o "Issued retrospectively".

Articolo 86

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di origine, modulo A, l'esportatore può richiedere alle autorità pubbliche competenti che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati così rilasciati devono recare nella casella n.4 la dicitura "Duplicata" o "Duplicate", nonché la data del rilascio e il numero di serie del certificato originale.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 90 ter, il duplicato è valido a decorrere dalla data del certificato originale.

Articolo 87

1. Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di origine, modulo A, al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità, in Svizzera o in Norvegia. I certificati sostitutivi di origine, modulo A, sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

2. Il certificato di origine sostitutivo rilasciato in applicazione del paragrafo 1 o dell'articolo 88 ha valore di certificato di origine definitivo per i prodotti in esso descritti. Il certificato sostitutivo è rilasciato su domanda scritta del riesportatore.

3. Nel certificato sostitutivo è indicato nella casella in alto a destra il nome del paese intermedio in cui è rilasciato.
La casella n. 4 reca la dicitura: "Certificat de remplacement" o "Replacement certificate", nonché la data di rilascio del certificato di origine iniziale e il suo numero di serie.
La casella n. 1 reca il nome del riesportatore.
La casella n. 2 può recare il nome del destinatario finale.
Nelle caselle da n. 3 a n. 9 sono riportate tutte le diciture contenute nel certificato iniziale e relative ai prodotti riesportati.
La casella n. 10 reca gli estremi della fattura del riesportatore.
La casella n. 11 reca il visto dell'autorità doganale che ha rilasciato il certificato sostitutivo. Tale autorità è responsabile unicamente del rilascio del certificato sostitutivo. Nella casella n. 12 sono riportate le indicazioni del paese d'origine e del paese di destinazione contenute nel

certificato iniziale. Questa casella è firmata dal riesportatore. Il riesportatore che firma tale casella in buona fede non è responsabile dell'esattezza delle indicazioni contenute nel certificato iniziale.

4. L'ufficio doganale presso il quale ha luogo l'operazione di cui al paragrafo 1 annota sul certificato iniziale il peso, i numeri e la natura dei colli rispediti, indicandovi i numeri di serie del o dei certificati sostitutivi corrispondenti. Il certificato iniziale viene conservato dall'ufficio doganale interessato per almeno tre anni.

5. Al certificato sostitutivo può essere acclusa la fotocopia del certificato iniziale.

6. Quando determinate merci siano ammesse nella Comunità al beneficio delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67 in forza di una deroga prevista dall'articolo 76, la procedura di cui al presente articolo si applica unicamente per le merci destinate alla Comunità.

Articolo 88

I prodotti originari ai sensi della presente sezione possono beneficiare, all'atto dell'importazione nella Comunità, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67 su presentazione di un certificato di origine sostitutivo, modulo A, rilasciato dalle autorità doganali della Norvegia o della Svizzera in base ad un certificato di origine, modulo A, rilasciato dalle autorità competenti del paese beneficiario, purché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 78 e sempre che la Norvegia o la Svizzera assistano la Comunità permettendo alle autorità doganali della stessa di verificare l'autenticità e l'esattezza dei certificati rilasciati. Si applica, mutatis mutandis, la procedura di controllo prevista dall'articolo 94. Il termine di cui all'articolo 94, paragrafo 3, diviene otto mesi.

b) DICHIARAZIONE SU FATTURA

Articolo 89

1. La dichiarazione su fattura può essere compilata:
a) da un esportatore comunitario autorizzato a norma dell'articolo 90; oppure
b) da qualsiasi esportatore per le spedizioni consistenti in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR, a condizione che l'assistenza di cui all'articolo 81, paragrafo 1, sia prestata anche nell'ambito di questa procedura.

2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o di un paese beneficiario e soddisfano gli altri requisiti di cui alla presente sezione.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale o altri autorità pubbliche competenti del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti previsti dalla presente sezione.

4. La dichiarazione su fattura deve essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato 18, in francese o in inglese. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 90, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni alle autorità doganali un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. Nelle fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera b), l'uso di una dichiarazione su fattura è subordinato alle condizioni particolari seguenti:
a) è compilata una dichiarazione su fattura per ogni spedizione;

b) se le merci contenute nella spedizione hanno già subito, nel paese di esportazione, un controllo in base alla definizione della nozione di prodotti originari, l'esportatore può menzionare detto controllo nella dichiarazione su fattura.

Le disposizioni del primo comma non esonerano l'esportatore dall'espletamento delle altre eventuali formalità previste nelle normative doganali o postali.

Articolo 90

1. Le autorità doganali della Comunità possono autorizzare qualsiasi esportatore, in prosieguo denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti dalla presente sezione.

2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.

3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 90 bis

1. La prova del carattere originario dei prodotti comunitari ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2, viene fornita presentando:

a) un certificato di circolazione delle merci EUR.1 il cui modello figura all'allegato 21;

o

b) la dichiarazione di cui all'articolo 89.

2. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone le diciture "Pays bénéficiares du SPG" e "SPG" o "GSP beneficiary countries" e "EC" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1.

3. Le disposizioni della presente sezione relative al rilascio, all'uso e al controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, si applicano, mutatis mutandis, ai certificati di circolazione delle merci EUR.1 e, fatta eccezione per le disposizioni relative al rilascio, alle dichiarazioni su fattura.

Articolo 90 ter

1. La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio da parte nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

4. Su richiesta dell'importatore, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d'importazione può essere presentata alle autorità doganali una sola prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione quando le merci:

a) sono importate nell'ambito di operazioni regolari e continuative, di ingente valore commerciale;
b) rientrano in uno stesso contratto d'acquisito, le cui parti sono stabilite nel paese di esportazione e nella Comunità;
c) sono classificate nello stesso codice (di otto cifre) della nomenclatura combinata;
d) provengono esclusivamente da uno stesso esportatore, sono destinate a uno stesso importatore e sono oggetto di formalità di entrata nello stesso ufficio doganale della Comunità.

Questa procedura si applica per i quantitativi e il periodo stabiliti dalle autorità doganali competenti. Il periodo fissato non può comunque superare i tre mesi.

Articolo 90 quater

1. Sono ammessi come prodotti originari, ai fini delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, senza che occorra presentare un certificato di origine, modulo A, o una dichiarazione su fattura, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti della presente sezione e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 91

1. Nei casi in cui si applica l'articolo 67, paragrafi 2, 3 e 4, le competenti autorità del paese beneficiario alle quali sia stato chiesto il rilascio di un certificato d'origine, modulo A, per prodotti nella cui fabbricazione siano stati utilizzati materiali originari della Comunità, della Norvegia o della Svizzera prendono in considerazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 oppure, eventualmente, la dichiarazione su fattura.

2. I certificati d'origine, modulo A, rilasciati nel caso di cui al paragrafo 1 recano nella casella n. 4 la dicitura "Cumul CE", "Cumul Norvège", "Cumul Suisse" oppure "EC cumulation", "Norway cumulation" o "Switzerland cumulation".

Articolo 92

La constatazione di lievi discordanze tra le diciture figurano sul certificato d'origine, modulo A, sul certificato di circolazione delle merci EUR.1 o su una dichiarazione su fattura, e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità del certificato o della dichiarazione se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura in un certificato d'origine, modulo A, in un certificato di circolazione delle merci EUR.1 od in una dichiarazione, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti		
capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti		
capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti		
ex capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti		
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti, – tutti i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari, e – il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti		
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale		
capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione in cui: – tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti, e – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		

(1)	(2)	(3)	o	(4)
capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti		
capitolo 8	Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui: – tutta la frutta utilizzata è interamente ottenuta, e – il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti		
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce		
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce		
ex 0910	Miscugli di spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce		
capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti		
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati sono interamente ottenuti		
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708		
capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti		
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:			
	– mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati		
	– altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		

(1)	(2)	(3)	o	(4)
capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:			
	– ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Fabbricazione a partire da filati (7) (9)		
	– altri	Fabbricazione a partire da (7): – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili		
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:	Fabbricazione a partire da filati (7) (9)		
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 e ex 6211	Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli, ricamati	Fabbricazione a partire da filati (9) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)		
ex 6210 e ex 6216	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati (9) o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)		
6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:			
	– ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7) (9) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)		
	– altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7) (9) o Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		

(1)	(2)	(3)	o	(4)
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212			
	– ricamati	Fabbricazione a partire da filati (9) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)		
	– equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati (9) o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)		
	– tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
	– altri	Fabbricazione a partire da filati (9)		
ex capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:			
	– in feltro, non tessuti	Fabbricazione a partire da (7): – fibre naturali, o – materiali chimici o paste tessili		
	– altri:			
	– – ricamati	Fabbricazione da filati semplici, grezzi (10) (10) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
	– – altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi (9) (10)		
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da (7): – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili		

(1)	(2)	(3)	o	(4)
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:			
	– non tessuti	Fabbricazione a partire da (7) (9): – fibre naturali, o – materiali chimici o paste tessili		
	– altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7) (9)		
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento		
ex capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406		
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
ex capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
6503	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9)		
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9)		
ex capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		

(1)	(2)	(3)	o	(4)
capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
ex capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata		
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce		
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)		
capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
ex 7003, ex 7004 e ex 7005	Vetro con strati non riflettenti	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001		
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:			
	– lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (11)	Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006		
	– altri	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001		
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001		
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001		
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001		
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		

(1)	(2)	(3)	o	(4)
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati		
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati		
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati		
ex capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 8306	Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi:	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex 8401	Elementi combustibili per reattori nucleari	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto (12)		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 e ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o	(4)
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o	(4)
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:			
	– rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
	– altri	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		

(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex 8448	Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:			
	– macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati, e – il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono originari		
	– altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		

(1)	(2)	(3)	o	(4)
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex capitolo 85	Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi:	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8504	Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o	(4)
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:		
	– matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– altri	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8525	Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altri "camescopes"; apparecchi fotografici numerici	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o	(4)
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:			
	– riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi per la registrazione o la riproduzione videofonici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
	– altre	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8535 e 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8541	Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o	(4)
8542	Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici:			
	– circuiti integrati monolitici	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oOperazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non menzionato negli articoli 3 e 4		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	– altri	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		

(1)	(2)	(3)	o	(4)
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o	(4)
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side car"):			
	– con motore a pistone alternativo di cilindrata:			
	– – inferiore o uguale a 50 cm³	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	– – superiore a 50 cm³	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	– altri	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8715	Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 88	Navigazione aerea o spaziale, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ALLEGATI

MODELLI

Dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera nº . . . (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . . . (2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. . . . (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i . . . (2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. . . . (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte . . . (2) Ursprungswaren sind.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. . . . (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής . . . (2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No . . . (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of . . . (2) preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière nº . . .) (1) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle . . . (2).

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. . . . (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale . . . (2).

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. . . . (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële . . . oorsprong zijn (2).

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira nº . . . (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial . . . (2).

Versione finnica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o . . . (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja . . . alkuperätuotteita (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. . . . (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande . . . ursprung (2).

►(1) *Versione ceca*

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …. (1) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …. (2) poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto doklade (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2). ◄

. . . . . .

(Luogo e data) (3)

. . . . . .

(Firma dell'esportatore; inoltre, il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile) (4)

---

(1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

(3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

(4) Cfr. articolo 117, paragrafo 5. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

ALLEGATO IV b

TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA EUR-MED

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera nº … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

— cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied (3)

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

— cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied (3)

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

— cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied (3)

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

— cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied (3)

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

— cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied (3)

(1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.
(2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».
(3) Completare e cancellare all'occorrenza.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

— cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied (3)

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

— cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied (3)

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière n° … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

— cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied (3)

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

— cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied (3)

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

— cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied (3)

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

— cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied (3)

(1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.
(2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».
(3) Completare e cancellare all'occorrenza.

REGOLAMENTO (CE) N. 1617/2006 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1207/2001 per quanto riguarda le conseguenze dell'introduzione del sistema di cumulo paneuromediterraneo dell'origine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio [1] sulle procedure destinate a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, la compilazione delle dichiarazioni su fattura e dei formulari EUR 2 e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi, fissa norme intese a facilitare il rilascio o la compilazione corretti di prove dell'origine in relazione alle esportazioni di prodotti dalla Comunità nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con alcuni paesi terzi.

(2) Nel 1997 è stato creato un sistema paneuropeo di cumulo diagonale dell'origine tra la Comunità, la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Romania, la Slovenia, la Slovacchia, l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera (compreso il Liechtenstein), esteso nel 1999 alla Turchia. Il 1° maggio 2004 la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno aderito all'Unione europea.

(3) Nella riunione di Toledo del marzo 2002 i ministri del Commercio euromediterranei hanno deciso di estendere tale sistema ai paesi mediterranei, ad esclusione della Turchia, partecipanti al partenariato euromediterraneo, basato sulla dichiarazione di Barcellona adottata alla conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995. Nella riunione dei ministri del Commercio euromediterranei di Palermo, il 7 luglio 2003, per consentire tale estensione è stato avallato un nuovo modello paneuromediterraneo di protocollo degli accordi euromediterranei, riguardante la definizione del concetto di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. In seguito all'esito del comitato misto CE — Isole Færøer/Danimarca del 28 novembre 2003, è stato deciso di includere anche le Isole Færøer nel sistema di cumulo diagonale paneuromediterraneo dell'origine.

(4) Sono già state o saranno adottate decisioni rispettivamente del consiglio di associazione o del comitato misto che introducono il nuovo protocollo paneuromediterraneo negli accordi euromediterranei e nell'accordo tra la CE e le Isole Færøer/la Danimarca.

(5) L'applicazione del nuovo sistema di cumulo diagonale implica l'uso di nuovi tipi di prove dell'origine preferenziale, consistenti in certificati di circolazione EUR-MED e dichiarazioni su fattura EUR-MED. Il regolamento (CE) n. 1207/2001 dovrebbe pertanto contemplare anche questi tipi di prova dell'origine preferenziale.

(6) Per consentire la corretta determinazione del carattere originario dei prodotti e sostenere adeguatamente la creazione delle prove dell'origine nel nuovo contesto, la dichiarazione del fornitore per i prodotti aventi carattere originario preferenziale dovrebbe integrare una dichiarazione aggiuntiva che indica se e con quali paesi è stato applicato il cumulo diagonale.

(7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1207/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1207/2001 è modificato come segue:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio, dell'11 giugno 2001, sulle procedure destinate a facilitare il rilascio o la compilazione nella Comunità di prove dell'origine e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi»;

[1] GU L 165 del 21.6.2001, pag. 1.

2) all'articolo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il rilascio o la compilazione nella Comunità di prove dell'origine ai sensi delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra la Comunità e alcuni paesi;»

3) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La dichiarazione del fornitore viene utilizzata dagli esportatori come elemento di prova, in particolare per la domanda di rilascio o di compilazione nella Comunità di prove dell'origine ai sensi delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra la Comunità e alcuni paesi.»;

4) all'articolo 10, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. In assenza di risposta entro cinque mesi dalla data della richiesta di verifica o se la risposta non contiene informazioni sufficienti per comprovare l'origine effettiva delle merci, le autorità doganali del paese di esportazione annullano la prova dell'origine redatta in base ai documenti in questione.»;

5) l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento;

6) l'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAOJA

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Dichiarazione del fornitore per prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere completata secondo quanto contenuto nelle note. Le note non devono però essere riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci descritte in questo documento..... (1) sono originarie di ..... (2) e rispondono alle norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con ..... (3).

Dichiara (4):

☐ cumulo applicato con ..... (nome del paese/dei paesi).

☐ cumulo non applicato.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

..... (5)

..... (6)

..... (7)

(1) Se le merci interessate sono solo alcune di quelle descritte nel documento, devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente:
".... descritte in questa fattura e contrassegnate ..... sono originarie di .....".

(2) La comunità, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.

(3) Il paese, il gruppo di paesi o il territorio interessati.

(4) Da compilare, se necessario, soltanto per le merci che hanno carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4 del pertinente protocollo sull'origine, con i quali si applica il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.

(5) Luogo e data.

(6) Nome e funzione nella società.

(7) Firma.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere completata secondo quanto contenuto nelle note. Le note non devono però essere riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci qui di seguito descritte:

..... (1)

..... (2)

che sono regolarmente fornite a ..... (3), sono originarie di ..... (4) e rispondono alle norme di origine che regolano gli scambi preferenziali con ..... (5).

Dichiara (6):

☐ cumulo applicato con ..... (nome del paese/dei paesi).

☐ cumulo non applicato.

La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal

..... al .....(7).

Si impegna ad informare immediatamente ..... della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

..... (8)

..... (9)

..... (10)

(1) Descrizione.

(2) Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture, ad esempio numero di modello.

(3) Nome della società rifornita.

(4) La comunità, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.

(5) Il paese, il gruppo di paesi o il territorio interessati.

(6) Da compilare, se necessario, soltanto per le merci che hanno carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4 del pertinente protocollo sull'origine, con i quali si applica il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.

(7) Inserire le date. Il periodo non deve superare i 12 mesi.

(8) Luogo e data.

(9) Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società.

(10) Firma.»

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

EUR.1 N. **A** 000.000

Prima di compilare il formulario consultare le note al retro

2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra

.....

e

.....

(Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (Indicazione facoltativa)

4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6. Informazioni riguardanti il trasporto (Indicazione facoltativa)

7. Osservazioni

8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci

9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)

10. Fatture (Indicazione facoltativa)

11. VISTO DELLA DOGANA

Dichiarazione certificata conforme

Documento d'esportazione (2)

modello ..... n. .....

del .....

Ufficio doganale .....

Timbro

Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato

.....

A ....., addì .....

.....

(Firma)

12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.

Fatto a ....., addì .....

.....

(Firma)

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

(2) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. **Esportatore** (nome, indirizzo completo, paese)

EUR-MED N. **A** 000 000

Prima di compilare il formulario consultare le note sul retro

2. **Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra**

.....

e

.....

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

3. **Destinatario** (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

4. **Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari**

5. **Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione**

6. **Informazioni riguardanti il trasporto** (indicazione facoltativa)

7. **Osservazioni**

☐ **Cumulation applied with** .....
(nome del paese/dei paesi)

☐ **No cumulation applied.**

Segnare con una X la menzione applicabile.

8. **Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli** (1)**; designazione delle merci**

9. **Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)**

10. **Fatture** (indicazione facoltativa)

11. **VISTO DELLA DOGANA**

Dichiarazione certificata conforme

Documento d'esportazione (2)

modello ..... n.

del .....

Ufficio doganale: .....

Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato:

.....

Fatto a ....., addì.....

.....

(Firma)

Timbro

12. **DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE**

Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.

Fatto a ....., addì.....

.....

(Firma)

13. **DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:**	14. **RISULTATO DEL CONTROLLO**
	Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*): ☐ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. ☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. osservazioni allegate).
È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato. Fatto a ....., addì ..... Timbro ..... (Firma)	Fatto a ....., addì ..... Timbro ..... (Firma) (*) Segnare con una X la menzione applicabile

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o «alla rinfusa».
(2) Da compilare solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.

2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. **Esportatore** (nome, indirizzo completo, paese)	**EUR-MED** N. **A** 000 000 Prima di compilare il formulario consultare le note sul retro
3. **Destinatario** (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. **Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra** ..... **e** ..... (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)
	4. **Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari** / 5. **Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione**
6. **Informazioni riguardanti il trasporto** (indicazione facoltativa)	7. **Osservazioni** ☐ **Cumulation applied with** ..... (nome del paese/dei paesi) ☐ **No cumulation applied.** Segnare con una X la menzione applicabile.

8. **Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli** (1); **designazione delle merci**	9. **Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)**	10. **Fatture** (indicazione facoltativa)

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o «alla rinfusa».

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO — che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO — le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....

.....

.....

.....

PRESENTO — i seguenti documenti giustificativi (1):

.....

.....

.....

.....

M'IMPEGNO — a presentare, su richiesta della autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO — il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

.....
(Luogo e data)

.....
(Firma)

(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tali e quali.

1. Goods consigned from (exporter's business name, address, country)	Reference No **A** **GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES** **CERTIFICATE OF ORIGIN** **(Combined declaration and certificate)** **FORM A**
2. Goods consigned to (consignee's name, address, country)	Issued in ..... (country) See notes overleaf
3. Means of transport and route (as far as known)	4. For official use

5. Item number	6. Marks and numbers of packages	7. Number and kind of packages, description of goods	8. Origin criterion (see notes overleaf)	9. Gross weight or other quantity	10. Number and date of invoices

11. **Certification** It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.	12. **Declaration by the exporter** The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in ..... (country) and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the generalized system of preferences for goods exported to ..... (importing country)
..... Place and date, signature and stamp of certifying authority	..... Place and date, signature of authorized signatory

Finito di stampare nel mese di Luglio 2007 dalle:
Industrie Grafiche Labanti e Nanni